



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

ORDINARIO N. 31 - 5 AGOSTO 2026

Sommario

Atti parte 1

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Errata corrige

Errata Corrige - Legge regionale 3 luglio 2026 n. 13

Comunicato relativo alla Legge regionale 3 luglio 2026, n. 13, in esito al parere n. 1/2026 del Collegio regionale per le garanzie statutarie e alla relativa integrazione.

COLLEGIO REGIONALE PER LE GARANZIE STATUTARIE

Atti e documenti

PARERE N. 1/2026 del 08.07.2026

Sulla conformità agli articoli 13 (Il Consiglio regionale), 16 (Il Presidente del Consiglio), 18 (Il Regolamento del Consiglio), 30 (I diritti del Consigliere), 31 (L'iniziativa legislativa), 32 (Il procedimento legislativo) e 40 (La qualità delle norme e i Testi unici) dello Statuto della deliberazione legislativa relativa al verbale n. 41/4 del 16 giugno 2026, recante: "Disposizioni di modifica delle leggi regionali 2/2003, 42/2013, 20/2016, 13/2018, 23/2018, 4/2024, 25/2024, 26/2024, 20/2025, 22/2025, 27/2025, 28/2025, 29/2025, 30/2025, 31/2025, 32/2025 e 36/2025 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni", pubblicato nel sito ufficiale istituzionale del Consiglio regionale in data 25 giugno 2026 relativamente alle modifiche apportate alla legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio).

INTEGRAZIONE PARERE N. 1/2026 del 28.07.2026

Sulla conformità agli articoli 13 (Il Consiglio regionale), 16 (Il Presidente del Consiglio), 18 (Il Regolamento del Consiglio), 30 (I diritti del Consigliere), 31 (L'iniziativa legislativa), 32 (Il procedimento legislativo) e 40 (La qualità delle norme e i Testi unici) dello Statuto della deliberazione legislativa relativa al verbale n. 41/4 del 16 giugno 2026, recante: "Disposizioni di modifica delle leggi regionali 2/2003, 42/2013, 20/2016, 13/2018, 23/2018, 4/2024, 25/2024, 26/2024, 20/2025, 22/2025, 27/2025, 28/2025, 29/2025, 30/2025, 31/2025, 32/2025 e 36/2025 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni", pubblicato nel sito ufficiale istituzionale del Consiglio regionale in data 25 giugno 2026 relativamente alle modifiche apportate alla legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio).

Atti parte 2

GIUNTA REGIONALE

Atti della Giunta Regionale

Deliberazione n. 434 del 22.07.2026

NUOVO PRONTUARIO: "PREZZI INFORMATIVI DELLE OPERE EDILI NELLA REGIONE ABRUZZO" – AGGIORNAMENTO 2026 (ART. 41, CO. 13, D.LGS. 36/2023).

REGIONE ABRUZZO - DPA - DIPARTIMENTO PRESIDENZA - PROGRAMMAZIONE -TURISMO

Avvisi

Avviso

Art. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii - L.R. 7/2024 – "Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino" – sede in Lecce nei Marsi - Comunicazione di avvio del procedimento di estinzione ex art. 27 del Codice civile.

Avviso

Art. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii - L.R. 7/2024 - Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino di Luco dei Marsi - Comunicazione di avvio del procedimento di estinzione ex art. 27 del Codice civile.

Avviso

Art. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii - L.R. 7/2024 – "Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino" con sede in S. Benedetto dei Marsi (AQ) – Comunicazione di avvio del procedimento di estinzione ex art. 27 del Codice civile.

Avviso

Art. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii - L.R. 7/2024 – "Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino" con sede in Trasacco (AQ) – Comunicazione di avvio del procedimento di estinzione ex art. 27 del Codice civile.

REGIONE ABRUZZO - DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI

Determinazioni

DETERMINA n. DPE017/ 320 DEL 01/12/2025

Utenza CH/D/140 Ditta: ALTOBELLI DANILO - CUR: CH/D/140 Domanda di concessione derivazione idrica da 1 pozzo per 1,80 l/s portata max e 0,17 l/s portata media ad uso civile in Località Casone, Frazione Taverna nel Comune di Schiavi d'Abruzzo (CH) al fg. 95 p.la 4287. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA AD USO CIVILE ai sensi dell'art. 22, DPGR n. 2/2023

COMUNE DI CEPAGATTI

Atti degli Enti locali

Avviso

Deposito della deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 23.06.2026, comprensiva degli allegati, di variante al PRG relativa ai lavori di "Completamento Via Pagliette incrocio Via Dante Alighieri".

Avviso

Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 23.06.2026 è approvato il PFTE, con contestuale modifica al P.R.G., dei lavori di "Recupero Complesso Ex Case Marramiero mediante demolizione e ricostruzione: Parcheggio, Piazza ed Edificio Polivalente"

SOLIS 4 S.R.L.

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura Abilitativa Semplificata

Impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 7,514 MW nei Comuni di Sant'Eusanio del Sangro e Castel Frentano (CH)

SB ENERGY S.R.L.

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura abilitativa semplificata

DICHIARAZIONE DI PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ALIMENTATI DA FONTE RINNOVABILE, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 7-BIS) DEL D. LGS 28/2011: costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico destinato alla produzione di energia elettrica da fonte solare, comprensivo delle relative opere di connessione alla rete elettrica, avente potenza nominale del gruppo di conversione CC/CA pari a 996 kW, potenza nominale dell'impianto pari a 996 kW, da realizzarsi nel Comune di Scurcola Marsicana (AQ), in Via delle Ginestre n. 4

AMS 63.0 SRL

Richiesta di pubblicazione da privati

Avviso

Riferimento Pratica Codice di Rintracciabilità: 466571488. Realizzazione di una linea elettrica MT 20kV in cavo interrato e potenziamento della linea MT 20kV esistente in cavo aereo, su Strada Comunale Del Molino e terreni privati per la connessione di un impianto di produzione solare della potenza nominale di 900kW, ubicato in Strada Comunale Del Molino nel Comune di Rosciano (PE).

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla Legge regionale 3 luglio 2026, n. 13, recante: «*Disposizioni di modifica delle leggi regionali 2/2003, 42/2013, 20/2016, 13/2018, 23/2018, 4/2024, 25/2024, 26/2024, 20/2025, 22/2025, 27/2025, 28/2025, 29/2025, 30/2025, 31/2025, 32/2025 e 36/2025 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni*». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino Speciale - n. 116 del 3 luglio 2026).

Nella formula di promulgazione della Legge regionale citata in epigrafe, pubblicata nel sopra indicato Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico, alla pag.1, dove è scritto: “*VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 41/4 del 16.6.2026*”

Leggasi

“*VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 41/4 del 16.6.2026*

VISTO che sulla deliberazione legislativa in data 25 giugno 2026 è stato richiesto parere di conformità allo Statuto al Collegio per le Garanzie Statutarie da un quinto dei Consiglieri regionali

CONSIDERATO che con parere dell’8 luglio, come integrato in data 28 luglio 2026, il Collegio per le garanzie statutarie ha espresso la non fondatezza delle prospettate violazioni dello Statuto”

REGIONE ABRUZZO

Collegio regionale per le garanzie statutarie

PARERE N. 1 DEL 2026

Sulla conformità agli articoli 13 (Il Consiglio regionale), 16 (Il Presidente del Consiglio), 18 (Il Regolamento del Consiglio), 30 (I diritti del Consigliere), 31 (L'iniziativa legislativa), 32 (Il procedimento legislativo) e 40 (La qualità delle norme e i Testi unici) dello Statuto della deliberazione legislativa relativa al verbale n. 41/4 del 16 giugno 2026, recante: “Disposizioni di modifica delle leggi regionali 2/2003, 42/2013, 20/2016, 13/2018, 23/2018, 4/2024, 25/2024, 26/2024, 20/2025, 22/2025, 27/2025, 28/2025, 29/2025, 30/2025, 31/2025, 32/2025 e 36/2025 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni”, pubblicato nel sito ufficiale istituzionale del Consiglio regionale in data 25 giugno 2026 relativamente alle modifiche apportate alla legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio).

Il Collegio Regionale delle Garanzie Statutarie

composto da:

Stelio Mangiameli (Presidente)

Fabrizio Politi (Vicepresidente)

Monica Badia

Vera Fanti

Walter Giulietti

riunitosi il giorno 8 luglio 2026 in presenza, presso la sede del Consiglio regionale, per esaminare **la richiesta di parere presentata dai Consiglieri regionali: Antonio Blasioli, Silvio Paolucci, Sandro Mariani, Pierpaolo Pietrucci, Antonio Di Marco e Dino Pepe** sulla conformità agli articoli 13 (Il Consiglio regionale), 16 (Il Presidente del Consiglio), 18 (Il Regolamento del Consiglio), 30 (I diritti del Consigliere), 31 (L'iniziativa legislativa), 32 (Il procedimento legislativo) e 40 (La qualità delle norme e i Testi unici) dello Statuto della deliberazione legislativa relativa al verbale n. 41/4 del 16 giugno 2026, recante: “Disposizioni di modifica delle leggi regionali 2/2003, 42/2013, 20/2016, 13/2018, 23/2018, 4/2024, 25/2024, 26/2024, 20/2025, 22/2025, 27/2025, 28/2025,

29/2025, 30/2025, 31/2025, 32/2025 e 36/2025 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni”, pubblicato nel sito ufficiale istituzionale del Consiglio regionale in data 25 giugno 2026 relativamente alle modifiche apportate alla legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio).

Richiesta di parere pervenuta il 29 giugno 2026 da parte del Presidente del Consiglio regionale a mezzo email del Servizio legislativo;

Visto

- 1) l’articolo 80 dello Statuto regionale, che dispone: “Il Collegio regionale per le garanzie statutarie (...) esprime pareri: (...) c) sui rilievi di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative sollevati da un quinto dei consiglieri;
- 2) gli articoli 34 e 35 dello Statuto, il primo sulla promulgazione della legge e il secondo sulla pubblicazione; nonché l’articolo 80 dello Statuto regionale, che dispone: “Il Collegio regionale per le garanzie statutarie (...) esprime pareri: (...) a) sull’interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;
- 3) la legge regionale n. 42 del 2007 che, all’art. 4, commi 1 e 2, che dispongono: “Il Collegio esprime il proprio parere entro venti giorni dalla richiesta da parte degli organi competenti”, e che “In caso di urgenza, il termine di venti giorni di cui al comma 1 può essere ridotto a dieci giorni”;
- 4) il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale e, in particolare, l’articolo 119, che disciplina la “Verifica di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative da parte del Collegio per le Garanzie statutarie”.

Considerato

- 1) La nota di trasmissione richiesta di parere prot. 6441 del 29/06/2026;
- 2) La richiesta di parere prot. 6338 del 25/06/2026;
- 3) Il resoconto integrale della seduta del Consiglio regionale del 16/06/2026
- 4) il testo della deliberazione legislativa del 16/06/2026, approvato con provvedimento n. 41/4.

5) l'articolo 101 del Regolamento del Consiglio, sulla dichiarazione dell'ammissibilità degli emendamenti, articoli aggiuntivi, subemendamenti e ordini del giorno;

Pronuncia

Nella seduta odierna il proprio **parere** in merito alla conformità agli articoli 13 (Il Consiglio regionale), 16 (Il Presidente del Consiglio), 18 (Il Regolamento del Consiglio), 30 (I diritti del Consigliere), 32 (Il procedimento legislativo) e 40 (La qualità delle norme e i Testi unici) dello Statuto della deliberazione legislativa relativa al verbale n. 41/4 del 16 giugno 2026, recante: "Disposizioni di modifica delle leggi regionali 2/2003, 42/2013, 20/2016, 13/2018, 23/2018, 4/2024, 25/2024, 26/2024, 20/2025, 22/2025, 27/2025, 28/2025, 29/2025, 30/2025, 31/2025, 32/2025 e 36/2025 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni", pubblicato nel sito ufficiale istituzionale del Consiglio regionale in data 25 giugno 2026, relativamente alle modifiche apportate alla legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio).

Considerazioni di fatto

1. Gli istanti richiedono il parere sulla conformità agli articoli 13 (Il Consiglio regionale), 16 (Il Presidente del Consiglio), 18 (Il Regolamento del Consiglio), 30 (I diritti del Consigliere), 32 (Il procedimento legislativo) e 40, comma 1, (1. I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole fissate dalla legge sulla qualità della normazione.) dello Statuto della deliberazione legislativa relativa al verbale n. 41/4 del 16 giugno 2026, recante: "Disposizioni di modifica delle leggi regionali 2/2003, 42/2013, 20/2016, 13/2018, 23/2018, 4/2024, 25/2024, 26/2024, 20/2025, 22/2025, 27/2025, 28/2025, 29/2025, 30/2025, 31/2025, 32/2025 e 36/2025 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni", pubblicato nel sito ufficiale istituzionale del Consiglio regionale in data 25 giugno 2026 relativamente alle modifiche apportate alla legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio).

L'obiezione riguarda l'art. 32, comma 1, lettera b), punto 5 che prevede delle modifiche e aggiunte alla legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul

governo del territorio); e, in particolare, la statuizione aggiunta all'art. 13 della suddetta legge, per la quale "dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. I cambi di destinazione d'uso disciplinati dai commi 1, 2 e 3 non costituiscono variante urbanistica e, pertanto, non sono soggetti a verifica di conformità rispetto alle destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, comunque denominati."

Il contrasto con le disposizioni statutarie non riguarda il contenuto della disposizione richiamata, bensì la procedura seguita in seno al Consiglio regionale nella deliberazione del testo legislativo.

L'articolo 32 (Modifiche alla l.r. 58/2023), infatti, sarebbe stato aggiunto grazie a un emendamento (il n. 14), successivamente risultato sostituito integralmente da un subemendamento (il n. 46) e, nella statuizione richiamata sopra, integrato dal subemendamento n. 49.

In tal senso, i Consiglieri richiedenti il parere a questo Collegio per le garanzie statutarie espongono:

- Se sia compatibile con gli articoli 13, 16, 18, 30, 32 e 40 dello Statuto regionale una procedura legislativa che consenta la votazione di modifiche non preventivamente messe a disposizione dei consiglieri regionali e non formalmente illustrate all'Assemblea (punto 1).
- Se la mancata conoscibilità del testo di una proposta emendativa da parte dei Consiglieri regionali possa integrare una lesione delle prerogative consiliari garantite dall'art. 30 dello Statuto e dei diritti dell'opposizione tutelati dall'articolo 18, comma 3 (punto 2).
- Se il mancato rispetto delle modalità procedurali previste dal Regolamento consiliare per la presentazione, l'ammissibilità, l'illustrazione e la conoscibilità degli emendamenti possa determinare una violazione degli articoli 13, comma 2, e 32 dello Statuto regionale (punto 3).
- Se, alla luce delle funzioni attribuite dall'articolo 16 dello Statuto al Presidente del Consiglio regionale, risultino rispettati gli obblighi di garanzia dell'osservanza del

Regolamento, della pubblicità dei lavori e della piena informazione dell'Assemblea (punto 4).

- Se la deliberazione legislativa approvata presenti profili di incompatibilità statutaria qualora il testo definitivamente risultante dagli atti non coincida con quello effettivamente sottoposto alla votazione del Consiglio regionale (punto 5).

- Se una proposta emendativa, come quella identificata con il n. 49, e confluita nella deliberazione legislativa approvata, redatta in forma manoscritta, priva di data, ora del deposito, qualificazione in termini di emendamento o sub, nonché sfornita di una benché minima indicazione al progetto di legge – o relativo emendamento – cui intende agganciarsi e della legge regionale che intende modificare, configuri un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 101 del regolamento, risultando incompatibile con gli articoli 32 e 40, comma 1, dello Statuto (punto 6).

2. Con la lettera di trasmissione della richiesta del parere da parte dei sei Consiglieri regionali, il Presidente del Consiglio regionale ha evidenziato che per la suddetta richiesta potrebbe prospettarsi una questione di ammissibilità. Ed esattamente, “in considerazione della circostanza che la deliberazione consiliare cui i richiedenti si riferiscono ha ricevuto l'autorizzazione unanime del Consiglio regionale alla deroga dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale, previsti dall'articolo 119 del Regolamento interno dei lavori per il Consiglio regionale”.

Il Presidente del Consiglio regionale aggiunge, altresì, che “per la deliberazione legislativa in questione non ha trovato conseguentemente applicazione quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 119 del regolamento interno e la stessa, pubblicata nel sito istituzionale nella sezione relativa ai lavori del Consiglio regionale come documento adottato nella seduta consiliare del 16 giugno u.s., è stata inviata per la successiva promulgazione e pubblicazione sul BURAT al Presidente della Giunta regionale in data 25/06/2026”.

3. Il Presidente della Giunta ha promulgato la deliberazione legislativa con atto di promulgazione n. 13 del 3 luglio 2026, senza attendere il parere del collegio per le garanzie statutarie e senza che siano trascorsi i termini di legge per la pronuncia dello

stesso; successivamente la deliberazione così promulgata è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale lo stesso giorno.

Considerazioni di diritto

1. Nel parere che il Collegio per le garanzie statutarie è chiamato a rendere, ha carattere preliminare l'esame della prospettata inammissibilità della richiesta del parere di conformità allo Statuto da parte del Presidente del Consiglio regionale.

La questione appare al Collegio infondata per due concorrenti motivi: il primo relativo alla **disciplina dell'urgenza** impressa dal Consiglio alla deliberazione consiliare in questione e il secondo attiene alla **natura giuridica** della richiesta del parere in questione.

1.1. Quanto al primo aspetto, l'art. 4, la cui rubrica è "termine per l'espletamento dei pareri", legge n. 42 del 2007, che istituisce e disciplina il Collegio per le garanzie statutarie, dispone che ordinariamente "il Collegio esprime il proprio parere entro venti giorni dalla richiesta da parte degli organi competenti" e che "il termine è prorogabile di ulteriori dieci giorni una sola volta per motivate ragioni" (comma 1).

Il medesimo articolo, però, prevede che "in caso di urgenza, il termine di venti giorni di cui al comma 1 può essere ridotto a dieci giorni" (comma 2). Nel computo dei termini indicati, peraltro, l'articolo 4 chiarisce che "non sono considerati i giorni festivi" (comma 4).

Non osta pertanto alla presentazione della richiesta di parere la circostanza che il Consiglio regionale abbia autorizzato, con voto unanime, alla deroga dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale, previsti dall'articolo 119 del Regolamento interno dei lavori per il Consiglio regionale e sempre che il Collegio per le garanzie statutarie ottemperi all'adozione del parere nei termini indicati dall'articolo 4 della legge n. 42 del 2007.

Diversamente, troverebbe applicazione il disposto del comma 3 dell'articolo richiamato, per il quale "Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 senza che il parere sia stato espresso, gli organi regionali procedono ugualmente".

1.2. Rileva, poi, la natura giuridica della richiesta del parere in questione. Infatti, si tratta di una facoltà attribuita dallo Statuto direttamente all'articolo 80, riguardante "le funzioni del Collegio regionale per le garanzie statutarie", il quale dispone, al comma 1, che "il Collegio regionale per le garanzie statutarie (...) esprime pareri: (...) c) sui rilievi di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative *sollevati da un quinto dei consiglieri*".

Questa disposizione statutaria esprime, oltre alla facoltà di una qualificata minoranza consiliare, di richiede il parere di compatibilità delle deliberazioni legislative con lo Statuto medesimo, una precisa competenza di un organo di garanzia indipendente che lo Statuto ha voluto per la sua salvaguardia e i cui pareri possono avere conseguenze precise sullo stesso iter procedimentale della legge regionale, imponendo che "Il Consiglio regionale (possa/debba) deliberare in senso contrario ai pareri del Collegio a maggioranza assoluta".

Né la facoltà riconosciuta a un quinto dei consiglieri, né la competenza del Collegio per le garanzie statutarie sono declinabili, per cui anche in base a questo motivo la richiesta di parere risulta ammissibile.

2. Il Collegio ritiene altresì che, essendo stata comunicata anche al Presidente della Giunta la presentazione della richiesta del parere da parte di 1/5 dei Consiglieri regionali a codesto Collegio, questi avrebbe dovuto attendere l'espressione del parere o la decorrenza dei termini nel caso in cui lo stesso non venisse adottato dall'organo di garanzia, conformemente al disposto dell'art. 4, comma 3, cit., astenendosi dal compiere gli atti susseguenti alla deliberazione legislativa, e cioè: promulgazione della delibera legislativa e pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale.

La circostanza che il Presidente della Giunta in data 3 luglio abbia proceduto alla promulgazione della delibera legislativa e a trasmetterla al Bollettino ufficiale e che la stessa sia stata pubblicata lo stesso giorno, dà luogo ad un conflitto tra organi della Regione che comporta, preliminarmente e prima di passare al merito della richiesta di

parere, una “interpretazione dello Statuto” da parte del Collegio per le garanzie statutarie, in base all’art. 80, comma 1, lettera a), dello Statuto.

Il Collegio, in via incidentale, osserva che l’atto promulgativo ha natura amministrativa ed è sottoposto al rispetto delle disposizioni legislative e, a fortiori, a quelle dello Statuto. Il mancato rispetto di dette norme vizia la promulgazione e rende inefficace la deliberazione legislativa, con la conseguenza che l’efficacia delle disposizioni espresse da questa può essere contestata in qualunque momento e senza limiti di tempo, sia in sede amministrativa sia in sede giudiziale.

Il Presidente della Giunta, avendo promulgato la delibera legislativa in questione, senza attendere il parere del collegio per le garanzie statutarie e senza che siano trascorsi i termini di legge per l’espressione dello stesso, ha dato luogo ad un atto viziato nella forma e nella sostanza e in contrasto con l’articolo 4 della legge n. 42 del 2007 e con l’articolo 80, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto regionale, menomando le prerogative delle minoranze consiliari e le competenze del Collegio per le garanzie statutarie.

La promulgazione della deliberazione legislativa, in presenza della richiesta di un parere al Collegio per le garanzie statutarie, è sospesa sino all’espressione del suddetto parere o allo spirare dei termini di legge, qualora l’organo di garanzia non si sia espresso.

Pertanto, proprio in quanto l’atto promulgativo attesta la regolarità formale del procedimento legislativo seguito, di fronte alla richiesta di un parere al Collegio per le garanzie statutarie, deve riportare anche e necessariamente le fasi successive alla deliberazione consiliare, e cioè che: a) è stato chiesto un parere da parte di un quinto dei consiglieri regionali; b) il parere è stato espresso dichiarando la conformità allo Statuto, oppure che non è stato espresso nei termini di legge.

Si ricorda, solo per tuziorismo, che qualora il Collegio per le garanzie statutarie si esprima sulla delibera legislativa con un parere di non conformità allo Statuto, questa debba essere rimessa nuovamente al Consiglio regionale nella prima seduta utile per “riesaminare l’atto discutendo e deliberando sulle sole parti oggetto del giudizio di non conformità statutaria, sulla base del parere del Collegio ed esprime voto finale sull’intero atto” (art.

119, comma 6, del Regolamento). Il Consiglio regionale, peraltro, se lo ritiene, modifica gli articoli oggetto di eventuali rilievi; oppure, se non intende adeguarsi ai pareri del Collegio, delibera a maggioranza assoluta. (art. 119, comma 7, del Regolamento; art. 5 della legge n. 42 del 2007).

Anche di queste eventuali fasi del procedimento legislativo l'atto promulgativo dovrà dare sempre atto, riportando che la deliberazione legislativa è stata modificata per conformarsi al parere dell'organo di garanzia; oppure, che il Consiglio regionale ha riapprovato la deliberazione a maggioranza assoluta.

Il Collegio, alla luce dell'interpretazione dello Statuto e nel rispetto di questo, in particolare delle prerogative delle minoranze consiliari qualificate, come quella di un quinto dei Consiglieri regionali, e delle competenze dell'organo di garanzia statutaria, suggerisce che la promulgazione venga, in autotutela, ripetuta e corretta attraverso la corretta indicazione di tutte le fasi del procedimento legislativo come disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio, oltre che dalle leggi.

3. Il Collegio ritiene che, nel merito, le prospettate violazioni delle disposizioni degli articoli 13, 16, 18, 30, 32 e 40 dello Statuto non appaiono fondate, nei sensi di cui in motivazione.

3.1. La richiesta di conformità a diverse disposizioni dello Statuto della procedura seguita in Aula per l'approvazione della deliberazione legislativa legata al provvedimento n. 41/4 investe due questioni principali: a) la natura giuridica e la collocazione nel sistema delle fonti regionali del Regolamento del Consiglio, di cui all'articolo 18 dello Statuto; b) il rilievo che le prassi, nei lavori d'Aula, possono avere ai fini della validità della deliberazione legislativa.

4. L'articolo 18 dello Statuto dispone:

“1. Il Regolamento è approvato a maggioranza assoluta nel caso in cui in due votazioni non consecutive non è raggiunta la maggioranza dei due terzi.

2. Nei dieci giorni successivi alla deliberazione un terzo dei componenti del Consiglio può richiedere al Collegio per le garanzie statutarie la valutazione di legittimità su tutto o parte del

Regolamento; il Collegio per le Garanzie statutarie si pronuncia entro un mese dalla richiesta; trascorso tale termine il Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il Regolamento disciplina le attività del Consiglio nel rispetto dei diritti dell'opposizione.”

Dal disposto si evince che il Regolamento del Consiglio è una fonte del diritto della Regione di carattere primario e si può considerare un atto equiparato alla legge, con l'avvertenza che è una fonte rinforzata nel procedimento, prevedendo l'approvazione a maggioranza dei due terzi e solo dalla terza votazione quella assoluta; e, inoltre, che ha un contenuto riservato: “la disciplina delle attività del Consiglio nel rispetto dei diritti dell'opposizione”. Il Regolamento, infine, è complementare allo Statuto regionale, cui deve essere conforme, disciplinando il procedimento legislativo nella parte in cui questo non è direttamente normato dallo Statuto medesimo. Il Regolamento, infatti, detta le norme necessarie all'organizzazione e al funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale, “ne rappresenta la legge fondamentale e quasi ‘lo statuto’” (Crisafulli, *Le fonti normative*, Padova 1984, 136).

La posizione della dottrina sui Regolamenti delle Assemblee legislative sono estremamente rigide, nel senso che gli Autori che si sono occupati del tema (**Carlo Esposito**, **Costantino Mortati** e **Leopoldo Elia**, più di recente **Andrea Manzella** e **Nicola Lupo**) hanno tutti convenuto sul vincolo giuridico che creano nei confronti della procedura legislativa anche per la stessa Assemblea che, perciò, non si potrebbe discostare dalle disposizioni di questo neppure per voto unanime, anche se può modificarlo o integrarlo, ma solo per le vie formali e con il prescritto procedimento.

Questa rigidità si riconnette a ciò che ciascun Autore vede nel Regolamento: così, per Esposito il regolamento costituisce una *garanzia dell'imparzialità del procedimento parlamentare*; e Mortati aggiunge che il Regolamento *non rappresenta una semplice disciplina interna disponibile alla maggioranza*, dal momento che organizza l'autonomia costituzionale dell'Assemblea legislativa; Elia, poi, evidenzia che il Regolamento realizza *più principi costituzionali* quali: il pluralismo; la partecipazione; la tutela delle opposizioni; la correttezza del procedimento legislativo.

In ragione di queste considerazioni, la dottrina citata è ampiamente refrattaria ad ammettere la derogabilità delle disposizioni del Regolamento.

Pur tuttavia, la stessa dottrina ritiene che entro limiti ben precisi vada riconosciuto un ruolo alla prassi, non fosse altro perché nessun atto normativo, neppure se di dettaglio, risulta essere esaustivo nel momento della sua applicazione. Per Esposito la prassi può incidere in modo molto limitato sull'applicazione del Regolamento; più estesa è la posizione di Mortati, per il quale si può dare ampio rilievo ai precedenti interpretativi; Elia arriva ad ammettere che deroghe vi possano essere nei casi espressamente previsti, o possano essere accettate come interpretazione, non come sospensione del Regolamento. Più dinamica, poi, risulta essere la posizione di Lupo e Manzella; entrambi escludono le deroghe intese come sospensione del Regolamento. Tuttavia, mentre il primo accetta un'interpretazione evolutiva di questo entro i limiti del testo, con la conseguenza che i precedenti della prassi sono subordinati al regolamento; per il secondo, invece, l'interpretazione evolutiva è ampiamente ammessa, per cui i precedenti diventano essenziali per l'evoluzione del diritto parlamentare.

5. Alla rigidità della dottrina corrisponde una prassi delle Assemblee legislative più elastica, anche se bisogna avvertire che la riforma del Regolamento del Senato della Repubblica del 2017 ha introdotto una disposizione che limita il valore innovativo dei precedenti e riafferma la centralità del testo regolamentare.

Questa disposizione nasce dalla circostanza che spesso la prassi d'Aula va molto al di là del disposto del Regolamento e non è chiaro se e in che misura una previsione positiva riesca a correggere questa tendenza, per le ragioni che si espongono di seguito.

La prassi, a cui la dottrina riconosce, sia pure in modo diverso, un certo ruolo, si estrinseca in modi e forme assai diversi.

Innanzitutto, è ovvio che nel caso in cui sia lo stesso Regolamento a consentire deroghe, normalmente mediante una deliberazione dell'Assemblea o della Conferenza dei Presidenti di gruppo, non vi sia vera deroga, ma applicazione di una clausola derogatoria già contenuta nel Regolamento.

Così, ad esempio, il regolamento può consentire: la modifica dell'ordine dei lavori; la riduzione di alcuni termini; l'adozione di procedure abbreviate; la fissazione di calendari speciali, ecc.

Poi, però, vi sono le prassi “*contra* Regolamento”, e cioè quelle prassi che sono determinate da una deliberazione dell'Aula, a maggioranza o all'unanimità, di non applicare una disposizione regolamentare senza che il Regolamento lo consenta.

A prescindere dai principi che una simile prassi può non rispettare, queste deliberazioni dovrebbero essere formalmente escluse per la semplice ragione che il Regolamento dovrebbe essere modificato soltanto attraverso il procedimento aggravato previsto dallo Statuto per la sua approvazione e revisione.

Vi è infine la prassi delle deroghe di fatto che rispecchia più da vicino la vita delle Assemblee legislative.

Da che cosa è determinata questa prassi?

Nel corso della storia repubblicana si sono verificati casi in cui: il Presidente della Camera o del Senato ha interpretato elasticamente il regolamento; l'Assemblea ha adottato deliberazioni che, di fatto, hanno sospeso o modificato temporaneamente alcune regole; e, infine, si sono consolidate prassi derogatorie poi divenute precedenti parlamentari.

Queste situazioni vengono generalmente ricondotte non tanto a vere deroghe quanto alla fisiologica evoluzione del diritto parlamentare attraverso: precedenti; prassi; interpretazioni presidenziali.

Non sorprende che anche le Assemblee legislative regionali abbiano seguito una siffatta prassi.

Del resto, anche la Corte costituzionale, che ha più volte affermato che i regolamenti parlamentari sono espressione dell'autonomia costituzionalmente garantita delle Camere e costituiscono il parametro principale della regolarità del procedimento parlamentare, nelle decisioni successive all'ordinanza n. 17, del 2019, e nella giurisprudenza sviluppatasi sui conflitti di attribuzione promossi da parlamentari, ha chiarito che non ogni violazione del regolamento assume rilievo costituzionale: ciò avviene quando la

violazione incide sulle prerogative costituzionali dei parlamentari o altera in modo sostanziale il procedimento previsto dalla Costituzione.

In definitiva, se, sul piano teorico, *i regolamenti parlamentari non sono liberamente derogabili* (cui i Regolamenti dei Consigli regionali si possono accostare), in quanto vincolano la Camera e possono essere modificati solo mediante il procedimento previsto e sono ammissibili soltanto le deroghe espressamente contemplate dal regolamento stesso; sul piano della prassi, tuttavia, si registrano interpretazioni evolutive e precedenti che possono attenuare la rigidità delle norme regolamentari, senza che ciò equivalga necessariamente a una loro formale deroga.

Il punto più delicato resta la tutela delle prerogative delle minoranze: una deroga occasionale che le comprima è generalmente ritenuta incompatibile con la funzione di garanzia del regolamento parlamentare.

6. Nel caso sottoposto all'esame del Collegio per le garanzie statutarie è stato richiesto di esprimere parere sulla conformità di quanto si è svolto nella seduta del 16 giugno u.s. agli articoli 13 (Il Consiglio regionale), 16 (Il Presidente del Consiglio), 18 (Il Regolamento del Consiglio), 30 (I diritti del Consigliere), 32 (Il procedimento legislativo) e 40 (La qualità delle norme e i Testi unici) dello Statuto della deliberazione legislativa relativa al verbale n. 41/4 del 16 giugno 2026, relativamente alle modifiche apportate alla legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio) e più specificamente alla presentazione e votazione di un subemendamento contrassegnato dal n. 49.

Per specificare il contesto in cui si è svolta la seduta assembleare, si sottolinea che alla seduta hanno preso parte ventisette su trenta Consiglieri; i gruppi politici costituiti in seno al Consiglio erano tutti presenti; alla discussione e alla votazione hanno preso parte tutti i Consiglieri presenti; anche la Giunta era presente, rappresentata dal Presidente e da diversi assessori.

Dopo le interpellanze e alcune delibere legislative approvate all'unanimità, si passa al Pdl n.112 del 2026. Si tratta di una legge multisettoriale, c.d. "di manutenzione" che contiene "Disposizioni di modifica delle leggi regionali 2/2003, 42/2013, 20/2016, 13/2018, 23/2018, 4/2024, 25/2024, 26/2024, 20/2025, 22/2025, 27/2025, 28/2025, 29/2025, 30/2025, 31/2025, 32/2025 e 36/2025 in attuazione del principio di leale collaborazione". In commissione i consiglieri di opposizione si sono astenuti, così pure in Aula, anche se per alcuni articoli ed emendamenti si registrano voti contrari e per molti altri voti unanimi.

Per quanto riguarda la legge n. 58 del 2023, denominata "Nuova legge urbanistica sul governo del territorio", viene presentato, dal Consigliere Emiliano Di Matteo, un emendamento, il n. 14, perché nel testo originale della Pdl n. 112 mancava ogni previsione relativa a quella legge. Successivamente, in data 25 maggio 2026 il Consigliere Nicola Campitelli deposita un subemendamento, il n. 46, che è una proposta sostitutiva dell'emendamento n. 14. Un altro subemendamento viene presentato, scritto a mano, che prende il numero 49, dalla Consigliera Erika Alessandrini e sottoscritto dal Consigliere Sospiri; ovviamente, la presentazione di quest'ultimo subemendamento non è avvenuta in tempo per il caricamento e tutta la sequela di atti tipici ed endoprocedimentali, ma viene ammesso dal Presidente della seduta d'Aula. Questo subemendamento non si contrappone all'emendamento n. 14 e neppure al subemendamento n. 46, trattandosi di una specifica in tema di cambiamento delle destinazioni d'uso e si sarebbe inserito perfettamente nell'emendamento n. 14, come n. 5 della lettera b) del comma 1, ed è stato inserito esattamente nello stesso posto del subemendamento n. 46, che a seguito delle approvazioni sarebbe diventato l'art. 32 della deliberazione legislativa.

La votazione di questo "materiale legislativo" è avvenuta in modo del tutto particolare come risulta dal resoconto, a pagina 40, in quanto è stato votato prima il subemendamento n. 49, il cui contenuto è autonomo e non interferente e subito dopo è stato votato il subemendamento n. 46, mentre l'emendamento n. 14 è stato dichiarato assorbito.

In particolare, si legge nel resoconto, con riferimento al subemendamento n. 49 quanto segue: "Colleghi, passiamo all'emendamento 49. Collega Alessandrini, me l'ha consegnato lei, non lo trova caricato. Però spieghi ai colleghi dell'opposizione, nel senso

che lo conosce, voglio dire, là sopra non lo trova. Collega Campitelli parere favorevole. Chi è favorevole? Maggioranza a favore. Astenuti le opposizioni. È approvato.

(Il Consiglio regionale approva a maggioranza)''.

E per il subemendamento n. 46:

“Passiamo al 46, urbanistica Campitelli, vari.

Chi è favorevole?

C'è anche la proroga, sì, semestrale. 46, Campitelli. Stiamo parlando del sub 46 che assorbirà l'emendamento 14. Il sub 46 contiene la proroga.

Chi è favorevole?

Chi è contrario?

È approvato con i voti contrari dei colleghi Blasioli, D'Amico, Taglieri e Alessandrini.

L'emendamento 14 è assorbito.

(Il Consiglio regionale approva a maggioranza)''.

L'atto di richiesta del parere rivolto al Collegio risulta articolato in sei punti.

Il **primo punto** attiene alla compatibilità, con gli **articoli 13, 16, 18, 30, 32 e 40 dello Statuto regionale**, di una procedura legislativa che consenta la votazione di modifiche non preventivamente messe a disposizione dei consiglieri regionali e non formalmente illustrate all'Assemblea.

Formalmente la questione è mal posta, perché dal resoconto non emerge alcunché che abbia ostacolato lo svolgimento delle funzioni assegnate **dall'articolo 13 dello Statuto** al Consiglio regionale. Anche il richiamo **all'articolo 16**, relativo al Presidente del Consiglio, non pare conducente; infatti, i poteri di questa figura non sono stati menomati nel corso della seduta.

Lo stesso dicasi per il Regolamento del Consiglio previsto **dall'articolo 18**, per il quale non si rinviene nel resoconto alcuna richiesta di deroga o di votazione derogatoria, né alcuna protesta per la sua inosservanza.

Quanto ai diritti dei consiglieri di cui **all'articolo 30**, non risulta che siano stati compresi i diritti del comma 1, anche perché non c'è traccia della presentazione di mozioni durante lo svolgimento della seduta, e se si legge attentamente il comma 2 ci si avvede che “le notizie ed informazioni”, così come l'ottenimento della “visione e copia di tutti gli atti e

documenti amministrativi”, si riferisce all’amministrazione “della Regione e degli Enti ed Aziende dipendenti dalla Regione”, non ai lavori d’Aula.

Qui nell’Assemblea il (singolo) Consigliere è il *dominus*, può parlare, presentare obiezioni, richiedere precisazioni ed effettuare richiami al Regolamento, come concretamente è accaduto anche nella seduta del 16 giugno 2026, ma non con riferimento al subemendamento n. 49.

Anche l’**articolo 32**, che delinea il procedimento legislativo, è stato rispettato e ha guidato la seduta del 16 giugno che inizia con l’esame e la votazione del testo degli articoli, degli emendamenti e dei relativi subemendamenti e si conclude con la votazione finale (v. pag. 42).

Quanto infine alla qualità delle norme, di cui **all’articolo 40**, si tratta di indicazioni che devono essere rispettate, ma che sembrano prescindere dalla discussione della presentazione del subemendamento n. 49.

La seduta, in sostanza, è stata governata dal Presidente; ha seguito la Pdl n. 112 ed è stata condotta secondo il Regolamento e secondo una prassi che in diversi punti, senza dissenso alcuno, sembra distanziarsi, in virtù dell’agone e della collaborazione dell’Aula tra tutte le forze politiche, da singole disposizioni del Regolamento. Il resoconto, in tal senso, testimonia molto bene la prassi seguita dal Consiglio regionale dell’Abruzzo, e non risultano dallo stesso né proteste né richiami al Regolamento.

A questo punto possono essere considerati anche gli altri punti di richiesta del parere rivolto al Collegio: quanto **al punto 2**, non pare che si possa affermare in modo categorico che sia mancata la conoscibilità del testo di una proposta emendativa da parte dei Consiglieri regionali, quanto meno di quelli presenti in Aula, che erano 27 su 30; con riferimento **al punto 3**, si dà atto che la prassi seguita per il subemendamento 49 si distanzia dalle modalità procedurali previste dal Regolamento consiliare per la presentazione, ma – se si legge il resoconto – questo è accaduto anche per altri emendamenti; in ogni caso, come da Regolamento, l’ammissibilità è stata garantita dal Presidente senza contestazione, così come l’illustrazione e la conoscibilità da parte di tutti i consiglieri presenti che avevano la possibilità di esercitare tutti i loro diritti e quelli del Consiglio regionale; in relazione **al punto 4**, certamente il Presidente del Consiglio

regionale ha esercitato le funzioni attribuite dall'articolo 16 dello Statuto, compresi gli obblighi di garanzia dell'osservanza del Regolamento, della pubblicità dei lavori e della piena informazione dell'Assemblea, avvalendosi anche delle prassi consuete e senza contestazione alcuna durante i lavori d'Aula; con riferimento **al punto 5**, la deliberazione legislativa approvata non sembra presentare profili di incompatibilità statutaria, in quanto il testo definitivamente risultante dagli atti coincide con quello effettivamente sottoposto alla votazione del Consiglio regionale; infine, in relazione **al punto 6**, si osserva che per la proposta emendativa identificata con il n. 49, e confluita nella deliberazione legislativa approvata, non rileva la forma manoscritta, la mancanza della data e dell'ora del deposito, nonché la sua qualificazione in termini di emendamento o sub, e benché sfornita dell'indicazione del progetto di legge – o relativo emendamento – cui intende agganciarsi e della legge regionale che intende modificare, dal momento che l'art. 101 del regolamento rimette al Presidente del Consiglio l'ammissibilità di emendamenti, articoli aggiuntivi, subemendamenti e ordini del giorno e questo ha concretamente ammesso il subemendamento, attribuendogli il numero 49, dandogli così anche data e ora; quanto alla forma scritta, purché si adoperi la lingua italiana, non costituisce un vizio, soprattutto se risultano rispettati i criteri dell'art. 101, comma 2 del Regolamento, e – per quanto esposto sopra – non si riscontrano violazioni degli articoli 32 e 40, comma 1, dello Statuto.

7. Quanto sin qui esposto non significa che il Collegio per le garanzie statutarie voglia giustificare **prassi assembleari derogatorie o contrarie al Regolamento del Consiglio**, ma semplicemente affermare che solo qualora la prassi seguita nei lavori d'Aula incida effettivamente e gravemente – secondo un giudizio di ragionevolezza e proporzionalità – sulle norme dello Statuto, o si giunga alla deliberazione di non applicare una norma regolamentare o di modificarla implicitamente, e cioè si concretizzino prassi *contra* Statuto, l'organo di garanzia statutaria può evidenziare *“il fenomeno dell'incompatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative”* (articolo 80 dello Statuto).

8. Il Collegio con il presente parere, peraltro, non giustifica qualsivoglia **prassi di fatto** seguita dal Consiglio nell'applicazione del Regolamento del Consiglio; anzi non può esimersi dal richiamo che una prassi quanto più conforme alle disposizioni regolamentari sia non solo auspicabile, ma opportuna per le relazioni tra la maggioranza e l'opposizione,

che appaiono comunque già buone, e soprattutto per un andamento più ordinato e trasparente dei lavori d'Aula e, infine, per assicurare *l'imparzialità del procedimento di approvazione delle legge*.

In sostanza, è auspicio del Collegio che il c.d. "*diritto parlamentare vivente*" sia quanto più vicino possibile al "*diritto parlamentare positivo*" (Statuto e Regolamento del Consiglio) e che le c.d. "*interpretazioni evolutive*" del Regolamento siano estremamente contenute. Del resto, il Consiglio regionale, in qualsivoglia momento, ha sempre il potere di aggiornare il proprio regolamento.

Il Collegio, da ultimo, vuole sottolineare che **il rispetto del Regolamento del Consiglio** è un compito che resta essenzialmente *interno al Consiglio*: spetta precipuamente al *Presidente*, che è il primo garante del suo rispetto e che può esercitare un *sindacato di legalità regolamentare*, ossia il controllo sulla conformità di un atto al Regolamento del Consiglio; ma anche all'Assemblea che può sempre pronunciarsi sull'applicazione del Regolamento.

PQM

Il Collegio per le garanzie statutarie, nei confronti della richiesta **di parere** sulla conformità agli articoli 13 (Il Consiglio regionale), 16 (Il Presidente del Consiglio), 18 (Il Regolamento del Consiglio), 30 (I diritti del Consigliere), 31 (L'iniziativa legislativa), 32 (Il procedimento legislativo) e 40 (La qualità delle norme e i Testi unici) dello Statuto della deliberazione legislativa relativa al Pdl n. 112, di cui al verbale n. 41/4 del 16 giugno 2026, recante: "Disposizioni di modifica delle leggi regionali 2/2003, 42/2013, 20/2016, 13/2018, 23/2018, 4/2024, 25/2024, 26/2024, 20/2025, 22/2025, 27/2025, 28/2025, 29/2025, 30/2025, 31/2025, 32/2025 e 36/2025 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni", pubblicato nel sito ufficiale istituzionale del Consiglio regionale in data 25 giugno 2026 relativamente alle modifiche apportate alla legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio), esprime **il proprio giudizio**:

a) l'inammissibilità della richiesta del parere di conformità allo Statuto è infondata;

b) la promulgazione n. 13, concernente la deliberazione legislativa oggetto del presente parere, è viziata;

c) le prospettate violazioni delle disposizioni degli articoli 13, 16, 18, 30, 32 e 40 dello Statuto non appaiono fondate, nei sensi di cui in motivazione.

Il parere è approvato seduta stante.

Il presente parere è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 42 del 2007.

L'Aquila, 08.07.2026

Stelio Mangiameli (Presidente)

Fabrizio Politi (Vicepresidente)

Monica Badia

Vera Fanti

Walter Giulietti



REGIONE ABRUZZO

Collegio regionale per le garanzie statutarie

INTEGRAZIONE AL PARERE N. 1 DEL 2026

Sulla conformità agli articoli 13 (Il Consiglio regionale), 16 (Il Presidente del Consiglio), 18 (Il Regolamento del Consiglio), 30 (I diritti del Consigliere), 31 (L'iniziativa legislativa), 32 (Il procedimento legislativo) e 40 (La qualità delle norme e i Testi unici) dello Statuto della deliberazione legislativa relativa al verbale n. 41/4 del 16 giugno 2026, recante: “Disposizioni di modifica delle leggi regionali 2/2003, 42/2013, 20/2016, 13/2018, 23/2018, 4/2024, 25/2024, 26/2024, 20/2025, 22/2025, 27/2025, 28/2025, 29/2025, 30/2025, 31/2025, 32/2025 e 36/2025 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni”, pubblicato nel sito ufficiale istituzionale del Consiglio regionale in data 25 giugno 2026 relativamente alle modifiche apportate alla legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio).

Il Collegio Regionale delle Garanzie Statutarie

composto da:

Stelio Mangiameli (Presidente)
Fabrizio Politi (Vicepresidente)
Monica Badia
Vera Fanti
Walter Giulietti

riunitosi il giorno 28 luglio 2026 in via telematica, per esaminare, in relazione al parere n. 1 del 2026 espresso in data 8 luglio 2026 dal Collegio per le garanzie statutarie, **la nota del Presidente del Consiglio regionale del 21.07.2026, prot. n. 7257**, con la quale lo stesso intende “fornire chiarimenti riguardo il comportamento di questa Presidenza e delle Strutture del Consiglio regionale in relazione alla richiesta di promulgazione e pubblicazione della legge regionale n. 13/2026, con riferimento a quanto significato dal Presidente della Regione con la nota prot. n. 0291611/26 del 14.07.2026, che allego alla presente”.



Visto

- 1) l'articolo 80 dello Statuto regionale, che dispone: "Il Collegio regionale per le garanzie statutarie (...) esprime pareri: (...) c) sui rilievi di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative sollevati da un quinto dei consiglieri;
- 2) gli articoli 34 e 35 dello Statuto, il primo sulla promulgazione della legge e il secondo sulla pubblicazione; nonché l'articolo 80 dello Statuto regionale, che dispone: "Il Collegio regionale per le garanzie statutarie (...) esprime pareri: (...) a) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;
- 3) la legge regionale n. 42 del 2007 che, all'art. 4, commi 1 e 2, che dispongono: "Il Collegio esprime il proprio parere entro venti giorni dalla richiesta da parte degli organi competenti", e che "In caso di urgenza, il termine di venti giorni di cui al comma 1 può essere ridotto a dieci giorni";
- 4) il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale e, in particolare, l'articolo 119, che disciplina la "Verifica di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative da parte del Collegio per le Garanzie statutarie".
- 5) l'atto di promulgazione del Presidente della Giunta n. 13 del 3 luglio 2026
- 6) la pubblicazione nel BURA del 3 luglio 2026 della deliberazione legislativa concernente "Disposizioni di modifica delle leggi regionali 2/2003, 42/2013, 20/2016, 13/2018, 23/2018, 4/2024, 25/2024, 26/2024, 20/2025, 22/2025, 27/2025, 28/2025, 29/2025, 30/2025, 31/2025, 32/2025 e 36/2025 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni"
- 7) il Parere n. 1 del 2026 dell'8.07.2026 del Collegio per le garanzie statutarie.

Considerato

- 1) La nota di trasmissione richiesta di parere prot. 6441 del 29/06/2026;
- 2) La richiesta di parere prot. 6338 del 25/06/2026, "Sulla conformità agli articoli 13 (Il Consiglio regionale), 16 (Il Presidente del Consiglio), 18 (Il Regolamento del Consiglio), 30 (I diritti del Consigliere), 31 (L'iniziativa legislativa), 32 (Il procedimento legislativo) e 40 (La qualità delle norme e i Testi unici) dello Statuto della deliberazione legislativa relativa al verbale n. 41/4 del 16 giugno 2026, recante: "Disposizioni di modifica delle leggi regionali 2/2003, 42/2013, 20/2016, 13/2018, 23/2018, 4/2024, 25/2024, 26/2024, 20/2025, 22/2025, 27/2025, 28/2025, 29/2025, 30/2025, 31/2025, 32/2025 e 36/2025 in



attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni”, pubblicato nel sito ufficiale istituzionale del Consiglio regionale in data 25 giugno 2026 relativamente alle modifiche apportate alla legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio)”;

3) Il resoconto integrale della seduta del Consiglio regionale del 16/06/2026

4) il testo della deliberazione legislativa del 16/06/2026, approvato con provvedimento n. 41/4.

5) l’articolo 101 del Regolamento del Consiglio, sulla dichiarazione dell’ammissibilità degli emendamenti, articoli aggiuntivi, subemendamenti e ordini del giorno;

Considerato altresì

1) la nota del Presidente del Consiglio regionale del 21.07.2026, prot. n. 7257;

2) la nota del Presidente della Giunta del 14.07.2026, prot. n. 291622/26, indirizzata al Presidente del Consiglio regionale;

Ritenuto

1) che il Collegio per le garanzie statutarie nella seduta dell’8 luglio 2026 ha assunto il parere n. 1 del 2026 sulla base delle informazioni fornite dalla nota di trasmissione della richiesta di parere da parte del Presidente del Consiglio regionale;

2) che dalla suddetta nota non si evinceva in alcun modo che al Presidente della Giunta non fosse stata comunicata la richiesta di parere avanzata da un 1/5 dei consiglieri regionali, per cui questo ha adottato l’atto promulgativo senza esserne a conoscenza e nell’assoluta inconsapevolezza della richiesta dei sei consiglieri regionali;

3) che il Collegio per le garanzie statutarie non ha evinto dalla nota di trasmissione della richiesta di parere da parte del Presidente del Consiglio regionale che al Presidente della Giunta non fosse stata comunicata la richiesta di parere, per cui il Collegio per le garanzie statutarie ha avuto una rappresentazione della realtà non conforme allo svolgimento effettivo dei fatti,

Pronuncia

Nella seduta odierna l’integrazione del proprio **parere n. 1 del 2026, dell’8 luglio 2026**, per renderlo conforme nella narrativa e nelle motivazioni giuridiche allo svolgimento



effettivo dei fatti, come specificati nella comunicazione del Presidente del Consiglio regionale, pervenuta con nota del 21 luglio 2026, prot. n. 7257.

Considerazioni di fatto

1. Il Presidente del Consiglio regionale chiarisce con la nota del 21 luglio u.s. che *“al momento della richiesta di promulgazione e pubblicazione della deliberazione legislativa in oggetto, non è stato comunicato formalmente alla Presidenza della Regione che su detta deliberazione legislativa era pervenuta alla Presidenza del Consiglio una richiesta di parere al Collegio per le garanzie statutarie”*, e ciò in quanto – prosegue il Presidente del Consiglio regionale – *“Detta richiesta è stata formulata prima della ricezione della richiesta di parere da parte di alcuni Consiglieri, ritenendo in tal caso ed in assoluta buona fede, di non chiedere la sospensione della promulgazione e pubblicazione sul presupposto che l’Assemblea legislativa nel corso della seduta del 16 giugno u.s. aveva approvato riguardo detta deliberazione la deroga ai termini di 119 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, come da prassi in essere nei lavori d’Aula”*.

Con la lettera del 29 giugno 2026, di trasmissione della richiesta del parere da parte dei sei Consiglieri regionali, infatti, il Presidente del Consiglio regionale aveva sottolineato *“che la deliberazione consiliare cui i richiedenti si riferiscono ha ricevuto l’autorizzazione unanime del Consiglio regionale alla deroga dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale, previsti dall’articolo 119 del Regolamento interno dei lavori per il Consiglio regionale”*, per cui, *“per la deliberazione legislativa in questione non ha trovato conseguentemente applicazione quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 119 del regolamento interno e la stessa, pubblicata nel sito istituzionale nella sezione relativa ai lavori del Consiglio regionale come documento adottato nella seduta consiliare del 16 giugno u.s., è stata inviata per la successiva promulgazione e pubblicazione sul BURAT al Presidente della Giunta regionale in data 25/06/2026”*.

2. Dal canto suo il Presidente della Giunta con la nota del 14.07.2026, prot. n. 291622/26, indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, lamenta alcuni passaggi del Parere n. 1 del Collegio per le garanzie statutarie, assunto nella seduta dell’8 luglio 2026, ed esattamente i seguenti passaggi:



«- punto 3 delle Considerazioni di fatto: “3. Il Presidente della Giunta ha promulgato la deliberazione legislativa con atto di promulgazione n. 13 del 3 luglio 2026, senza attendere il parere del collegio per le garanzie statutarie e senza che siano trascorsi i termini di legge per la pronuncia dello stesso; successivamente la deliberazione così promulgata è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale lo stesso giorno”»; nonché,

«- punto 2 delle considerazioni di diritto: “2. Il Collegio ritiene altresì che, essendo stata comunicata anche al Presidente della Giunta la presentazione della richiesta del parere da parte di 1/5 dei Consiglieri regionali a codesto Collegio, questi avrebbe dovuto attendere l'espressione del parere o la decorrenza dei termini nel caso in cui lo stesso non venisse adottato dall'organo di garanzia, conformemente al disposto dell'art. 4, comma 3, cit., astenendosi dal compiere gli atti susseguenti alla deliberazione legislativa, e cioè: promulgazione della delibera legislativa e pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale.

La circostanza che il Presidente della Giunta in data 3 luglio abbia proceduto alla promulgazione della delibera legislativa e a trasmetterla al Bollettino ufficiale e che la stessa sia stata pubblicata lo stesso giorno, dà luogo ad un conflitto tra organi della Regione che comporta, preliminarmente e prima di passare al merito della richiesta di parere, una “interpretazione dello Statuto” da parte del Collegio per le garanzie statutarie, in base all'art. 80, comma 1, lettera a), dello Statuto.

Il Collegio, in via incidentale, osserva che l'atto promulgativo ha natura amministrativa ed è sottoposto al rispetto delle disposizioni legislative e, a fortiori, a quelle dello Statuto. Il mancato rispetto di dette norme vizia la promulgazione e rende inefficace la deliberazione legislativa, con la conseguenza che l'efficacia delle disposizioni espresse da questa può essere contestata in qualunque momento e senza limiti di tempo, sia in sede amministrativa sia in sede giudiziale.

Il Presidente della Giunta, avendo promulgato la delibera legislativa in questione, senza attendere il parere del collegio per le garanzie statutarie e senza che siano trascorsi i termini di legge per l'espressione dello stesso, ha dato luogo ad un atto viziato nella forma e nella sostanza e in contrasto con l'articolo 4 della legge n. 42 del 2007 e con l'articolo 80, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto regionale, menomando le prerogative delle minoranze consiliari e le competenze del Collegio per le garanzie statutarie”».



Il Presidente della Giunta, nella sua nota, aggiunge che “nel caso di specie la trasmissione dell’atto ai miei Uffici è avvenuta mercoledì 1/07/2026, senza che fosse evidenziata alcuna necessità di attendere l’emanazione del parere del Collegio per le garanzie statutarie o il decorso dei termini per l’espressione dello stesso, *circostanza del resto mai comunicata dagli Uffici del Consiglio regionale alla Presidenza e al Servizio assistenza Atti di Giunta e del Presidente*”.

3. La nota di trasmissione della richiesta di parere da parte del Presidente del Consiglio regionale, in data 29 giugno 2026, rivolta al Collegio per le garanzie statutarie, avvertiva – come sopra richiamato – che “*la deliberazione legislativa in questione (...) è stata inviata per la successiva promulgazione e pubblicazione sul BURAT al Presidente della Giunta regionale in data 25/06/2026*” e, in conclusione della nota, Il Presidente del Consiglio regionale ha scritto: “*Le chiedo infine, qualora ritenuto ammissibile, di esprimere il parere richiesto con urgenza, stante la necessità di dirimere in tempi rapidi questioni che afferiscono alla conduzione dei lavori d’Aula*”.

Nella suddetta nota non vi è alcuna specificazione sulla mancata comunicazione al Presidente della Giunta dell’intervenuta richiesta del parere, come invece avrebbe dovuto essere fatto, soprattutto in considerazione dell’invio della deliberazione legislativa al Presidente della Giunta prima del decorso del termine previsto dall’art. 119, comma 1, del Regolamento del Consiglio, per la presentazione della richiesta di parere all’organo di garanzia.

La mancanza di questa informazione nella nota di trasmissione del 29 giugno ha causato nel Collegio per le garanzie statutarie una rappresentazione della realtà non conforme allo svolgimento effettivo dei fatti.

Considerazioni di diritto

1. Il procedimento legislativo è la procedura più importante nelle attività pubbliche, perché esprime la più alta potestà pubblica con cui si comanda ai cittadini ed è composto di diverse fasi, tutte necessarie alla formazione della fattispecie “legge”.

Le fasi tipiche del procedimento legislativo sono quattro: iniziativa, esame e approvazione, dove si forma il voluto legislativo, promulgazione e pubblicazione, che sono fasi esterne al voluto legislativo.



Lo Statuto regionale ha aggiunto a queste una fase eventuale, per la quale un quinto dei consiglieri può sollevare rilievi di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative davanti al Collegio per le garanzie statutarie, per chiederne il parere (art. 80, comma 1) e “Il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri del Collegio a maggioranza assoluta” (art. 80, comma 2).

In ogni fase del procedimento deve essere mantenuto l’equilibrio, cioè il rispetto delle norme che lo regolano, perché vengono in discussione principi giuridici rilevanti per la formazione democratica del diritto e dell’ordinamento della Regione: il principio della disponibilità del potere per i titolari, nell’iniziativa legislativa; il rapporto tra maggioranza e opposizione, nell’esame e nell’approvazione dei disegni di legge; l’attestazione del procedimento legislativo che ha prodotto la deliberazione legislativa e l’attribuzione della qualità della legge, nella promulgazione; e la conoscibilità della legge, nella pubblicazione.

L’eventuale fase con la richiesta del parere al Collegio per le garanzie statutarie configura un potere delle minoranze assembleari previsto a salvaguardia del rispetto dello Statuto, anche se un parere con cui l’organo di garanzia rileva un contrasto tra la deliberazione legislativa e lo Statuto è solo condizionante, in quanto “Il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri del Collegio a maggioranza assoluta”, ovviamente in una seconda deliberazione.

Questa fase eventuale del procedimento si svolge tra l’approvazione della deliberazione legislativa e la promulgazione e la pubblicazione.

Ove richiesto ed espresso nei termini, il parere del Collegio per le garanzie statutarie ha effetti sul prosieguo del procedimento legislativo e sulla formazione della legge, di cui deve tenere conto la promulgazione che, di fronte alla richiesta del parere, deve essere sospesa, a seconda dei casi: - sino all’espressione del parere; - sino al decorso dei termini per l’adozione del parere senza che questo sia espresso; - sino alla seconda deliberazione del Consiglio regionale, qualora il parere dell’organo di garanzia dovesse rilevare delle incompatibilità con lo Statuto.

Dopo questa fase eventuale, la promulgazione riprende e attesta in modo puntuale lo svolgimento del procedimento e come si è formata la legge che viene pubblicata nel BURA.



2. Nel caso specifico sottoposto all'esame del Collegio per le garanzie statutarie l'invio della deliberazione legislativa al Presidente della Giunta è avvenuto prima del decorso dei termini per l'eventuale presentazione della richiesta del parere e, una volta presentata la richiesta del parere, questa richiesta non è stata comunicata al Presidente della Giunta che così non ha avuto conoscenza di detta richiesta e, in modo totalmente inconsapevole, ha proceduto alla promulgazione e alla pubblicazione nel BURA.

Allo stesso tempo, la richiesta di parere è stata trasmessa con urgenza al Collegio per le garanzie statutarie senza la puntuale informazione che il Presidente della Giunta non era stato informato della richiesta di parere di conformità allo Statuto della deliberazione legislativa che sarebbe stata promulgata con l'atto n. 13 del 3 luglio 2026.

3. Le Considerazioni di fatto del Parere n.1 del 2026 di questo Collegio, indicate al n. 3 e sopra riferite, perciò, sono state formulate su una rappresentazione dei fatti riferiti non corrispondente alla realtà e, pertanto, vanno ritirate e considerate estranee al Parere del Collegio per le garanzie statutarie.

4. Allo stesso modo, le Considerazioni di diritto del Parere n.1 del 2026 di questo Collegio, indicate al n. 2 e sopra riferite, sono prive di fondamento, in quanto la richiesta del parere all'organo di garanzia non era stata comunicata al Presidente della Giunta. Esse, pertanto, vanno ritirate e considerate estranee al Parere del Collegio per le garanzie statutarie.

5. Il Collegio per le garanzie statutarie osserva che, nonostante sia accertata la mancata informazione dovuta al Presidente della Giunta circa la richiesta del parere all'organo di garanzia, e che questi abbia proceduto alla promulgazione e alla pubblicazione nel BURA senza avere avuto conoscenza della richiesta di parere e in modo totalmente inconsapevole, la promulgazione risulta oggettivamente viziata, non tanto e non solo perché l'atto promulgativo appare in contrasto con l'articolo 4 della legge n. 42 del 2007 e con l'articolo 80, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto regionale, quanto soprattutto per via della circostanza che il procedimento legislativo attestato con la promulgazione non corrisponde ai fatti giuridici occorsi.

Il Collegio, pertanto, continua a suggerire che la promulgazione venga, in autotutela, ripetuta e corretta, indicando, dopo l'attestazione che il Consiglio regionale ha approvato,



che è intervenuta: a) la richiesta del parere al Collegio per le garanzie statutarie da parte di un quinto dei consiglieri regionali; b) il parere n. 1 del 2026 di questo Collegio, espresso in data 8 luglio 2026 ed integrato con la presente deliberazione, attestando che le presunte non conformità allo Statuto della deliberazione legislativa sono state dichiarate non fondate nei sensi di cui in motivazione.

PQM

Il Collegio per le garanzie statutarie **integra il parere n. 1 del 2026**, dell'8 luglio 2026, con il presente **giudizio**:

- a) le Considerazioni di fatto del Parere n.1 del 2026, indicate al n. 3 sono ritirate e considerate estranee al Parere del Collegio;
- b) le Considerazioni di diritto del Parere n.1 del 2026, indicate al n. 2 sono ritirate e considerate estranee al Parere del Collegio;
- c) il parere n. 1 del 2026 è confermato nelle parti restanti delle Considerazioni di fatto e di diritto.

Il parere è approvato seduta stante.

Il presente parere è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 42 del 2007.

L'Aquila, 28.07.2026

Stelio Mangiameli (Presidente)

Fabrizio Politi (Vicepresidente)

Monica Badia

Vera Fanti

Walter Giulietti



Firmato digitalmente da Vera Fanti
Data: 28.07.2026 17:19:59 CEST
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI CHIETI E
PESCARA/01335970693



Firmato
digitalmente da
GIULIETTI WALTER
C=IT

Fabrizio Politi

Firmato digitalmente da Fabrizio Politi
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DELL'AQUILA/0102163068
Limitation of use: Signed Text: I and my
firm use the certificate only for the signing
of documents for the use of the certificate.
The certificate holder must use the certificate
only for the purposes for which it is issued.
Date: 28/07/2026 15:49:39



Firmato digitalmente da:

Monica Badia



**DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - SEDE PESCARA
DPE015 SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA
DPE015003 UFFICIO ESPROPRI, CE.RE.MO.CO. E C.R.T.A. (SEDE L'AQUILA)**

DGR n. 434 del 22/07/2026

OGGETTO: NUOVO PRONTUARIO: "PREZZI INFORMATIVI DELLE OPERE EDILI NELLA REGIONE ABRUZZO" – AGGIORNAMENTO 2026 (ART. 41, CO. 13, D.LGS. 36/2023).



DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 22/07/2026

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	ASSENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - SEDE PESCARA
DPE015 SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA
DPE015003 Ufficio Espropri, CE.RE.MO.CO. E C.R.T.A. (sede L'Aquila)

OGGETTO: NUOVO PRONTUARIO: "PREZZI INFORMATIVI DELLE OPERE EDILI NELLA REGIONE ABRUZZO" – AGGIORNAMENTO 2026 (ART. 41, CO. 13, D.LGS. 36/2023).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO:

- il D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, recante: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. Serie Generale 30/04/2008 n. 101, Suppl. Ordinario n. 108) e s.m.i.;
- il D.M. 17/01/2018 Ministero Infrastrutture e Trasporti, recante: Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» NTC 2018 (G.U. 20/02/2018 n. 42), con relativa Circolare C.S.LL.PP. n. 7/2019;
- il D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici (G.U. Serie Generale 13/04/2023 n. 87 - Suppl. Ordinario n. 14), con particolare riferimento all'Allegato I.14: "Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezziari regionali";
- la L.R. 27/03/1998 n. 21, recante: Attività di monitoraggio, controllo, semplificazione e trasparenza nel settore delle OO.PP. con istituzione del CE.RE.MO.CO. e norme sulla partecipazione alle gare d'appalto della Regione Abruzzo e s.m.i.;
- la L.R. 02/12/2011 n. 40, recante: Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori pubblici e s.m.i.;
- la L.R. 03/11/2021 n. 21, recante: Disposizioni per fronteggiare l'aumento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici regionali (pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale 10/11/2021 n. 181), come modificata dall'Art. 14, L.R. 08/10/2022 n. 28 (pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale 12/10/2022 n. 142);

VISTI i Decreti Direttoriali a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, con relative tabelle approvate:

- n. 103/2025 del 24/11/2025, recante la determinazione del costo medio orario comprensivo di tabelle del lavoro a livello nazionale per il personale, operai e impiegati, dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti;
- n. 23 del 26/03/2026, recante la determinazione del costo medio orario comprensivo di tabelle del lavoro a livello provinciale per il personale, operai e impiegati, dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini;

VISTA la nota trasmessa da Coldiretti Abruzzo - Federazione Pescara del 10/10/2025, acquisita in pari data al protocollo regionale n. 401005/25, con la quale la Federazione stessa ha trasmesso le schede vigenti relative alle tabelle salariali dei contratti provinciali abruzzesi riferite ai Contratti Operai Florovivaisti Abruzzo, siglati da tutte le sigle sindacali rappresentative;

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 931 del 30/12/2024, recante: Nuovo Prontuario: “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo” – Aggiornamento 2025 (art. 41, co. 13, D.Lgs. 36/2023) (pubblicata sul B.U.R.A.T. Ordinario n. 2 del 15/01/2025);

VISTA la proposta redatta dal Servizio Genio Civile di Pescara – DPE015 del Prontuario: “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo” – Aggiornamento 2026 (art. 41, co. 13, D.Lgs. 36/2023) – completo di tutti i capitoli così distinti: 1) ABR26_P. OPERE PROVVISORIALI, 2) ABR26_S. SICUREZZA, 3) ABR26_L. SONDAGGI, INDAGINI GEOFISICHE, ANALISI E PROVE, 4) ABR26_E. EDILIZIA - OPERE CIVILI, 5) ABR26_R. RECUPERO E CONSOLIDAMENTO STATICO, 6) ABR26_U. INFRASTRUTTURE - OPERE DI URBANIZZAZIONE, 7) ABR26_IM. IMPIANTI TECNOLOGICI, 8) ABR26_EL. IMPIANTI ELETTRICI, unitamente all’Indice, alle Avvertenze Generali, alla Manodopera, ai Noli ed alle Analisi prezzi delle lavorazioni (Allegato A);

RITENUTO di confermare, in continuità con l’aggiornamento annuale 2025 del Prontuario regionale, la quota di incidenza delle spese generali al 15% e gli utili di impresa al 10%;

PRESO ATTO che, in adempimento dalla normativa richiamata la sopracitata proposta del Prontuario: “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo” – Aggiornamento 2026 (art. 41, co. 13, D.Lgs. 36/2023) completa di allegati:

- è stata redatta in conformità all’art 41, co. 13, D.Lgs. 36/2023, assumendo quale costo del lavoro i dati desunti dalle ultime tabelle disponibili di cui ai sopracitati Decreti Direttoriali emanati a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, nonché dalle schede vigenti relative alle tabelle salariali dei contratti provinciali abruzzesi riferite ai Contratti Operai Florovivaisti Abruzzo, acquisite al protocollo regionale al n. 401005/25 del 10/10/2025;
- in data 13/11/2025 è stata condivisa dall’Osservatorio permanente dei prezzi elementari (L.R. 21/2021);
- in data 16/12/2025 è stata condivisa nel Tavolo Tecnico del CE.RE.MO.CO. (L.R. 21/1998): “Centro Regionale di Monitoraggio e Controllo”, composto da tutti i soggetti sindacali regionali aderenti rappresentativi dei lavoratori e datori di lavoro nel settore delle costruzioni, oltre agli Ordini e Collegi Professionali, Istituti di ricerca e rappresentanze degli Enti Locali. La convocazione è stata estesa, in conformità all’art. 1, co.1, Allegato I.14, D.Lgs. 36/2023, all’articolazione territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Provveditorato OO.PP. competente per territorio;
- come prescritto dall’art. 41, comma 13 del D.Lgs. 36/2023, Codice dei Contratti pubblici e dell’art 1 dell’Allegato I.14 del medesimo Codice, è stata approvata di concerto con il Provveditorato alle Opere pubbliche per l’Abruzzo, il Lazio e la Sardegna quale articolazione territoriale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con Decreto trasmesso con prot. nr. 3308 del 30/01/2026 che recepisce il Parere favorevole reso dal C.T.A. - Comitato Tecnico Amministrativo nell’Adunanza del 27/01/2026, Voto n. 640;
- a seguito dell’emanazione del Decreto Direttoriale a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 23 del 26/03/2026, recante la determinazione del costo medio orario comprensivo di tabelle del lavoro a livello provinciale per il personale, operai e impiegati, dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini, è stata rielaborata, come da normativa vigente, con i dati desunti nelle succitate tabelle provvedendo altresì alla correzioni di alcuni refusi editi a stampa, all’introduzione nelle Avvertenze Generali di specifica disposizione che tenga conto del sopravvenuto “caro-materiali” conseguente alle vicende geopolitiche internazionali e all’inserimento della voce di listino relativa al sovrapprezzo per il trasposto degli scogli ABR26_U.09.50.100;
- in data 02/04/2026 l’aggiornamento di cui al precedente capoverso è stato approvato dall’Osservatorio permanente dei prezzi elementari (L.R. 21/2021) garantendo, con la partecipazione alla seduta del componente designato dal Provveditorato alle Opere pubbliche per l’Abruzzo, il Lazio e la Sardegna, l’avvenuta concertazione con l’articolazione territoriale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

- in data 28/05/2026 il C.R.T.A. (L.R. 40/2011): "Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici" con Parere n. 1 del 28/05/2026 si è espresso favorevolmente alla proposta di aggiornamento 2026 del Prontuario "Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo";

RITENUTO:

- di dover assicurare l'aggiornamento annuale del Prezzario Regionale 2026 in conformità a quanto disposto dall'art. 41, co. 13, D.Lgs. 36/2023 e relativo Allegato I.14: "Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali";
- di poter procedere all'aggiornamento annuale del Prontuario 2026 ai sensi dell'art. 41, co. 13, D.Lgs. 36/2023 e relativo Allegato I.14: "Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali";
- di considerare il Prontuario: "Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo" – Aggiornamento 2026 (art. 41, co. 13, D.Lgs. 36/2023) – completo di tutti i capitoli quale Allegato: "A" al presente provvedimento quale atto parte integrante e sostanziale del medesimo;

RILEVATA l'assenza di dati da omettere o minimizzare e pertanto procedere ad integrale pubblicazione della presente;

DATO ATTO:

- del parere favorevole sotto il profilo della legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara - DPE015 (art. 24 L.R. 77/99);
- del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Infrastrutture - Trasporti - DPE in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento stesso (art. 23 L.R. 77/99);
- che il presente atto non comporta impegno di spesa e non prevede oneri a carico del bilancio regionale;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura competente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

DI APPROVARE il Prontuario: "Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo" – Aggiornamento 2026 (art. 41, co. 13, D.Lgs. 36/2023) – all'Allegato "A" al presente provvedimento completo di tutti i capitoli così distinti: 1) ABR26_P. OPERE PROVVISORIALI, 2) ABR26_S. SICUREZZA, 3) ABR26_L. SONDAGGI, INDAGINI GEOFISICHE, ANALISI E PROVE, 4) ABR26_E. EDILIZIA - OPERE CIVILI, 5) ABR26_R. RECUPERO E CONSOLIDAMENTO STATICO, 6) ABR26_U. INFRASTRUTTURE - OPERE DI URBANIZZAZIONE, 7) ABR26_IM. IMPIANTI TECNOLOGICI, 8) ABR26_EL. IMPIANTI ELETTRICI, unitamente all'Indice, alle Avvertenze Generali, alla Manodopera, ai Noli ed alle Analisi prezzi delle lavorazioni, concertato con il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Abruzzo Lazio Sardegna quale articolazione territoriale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

DI RITENERE così aggiornato, per l'anno 2026, il Prezzario Regionale ai sensi dell'art. 41, co. 13, D.Lgs. 36/2023;

DI DARE MANDATO al Servizio competente della Giunta Regionale (Servizio Genio Civile Pescara - DPE015):

- di provvedere alla manutenzione ed alla gestione del presente Prontuario - Aggiornamento 2026 con relativi allegati attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo di comunicati, atti o provvedimenti che si rendessero necessari sia per sopravvenuti adeguamenti tecnico-normativi, che per la correzione di eventuali errori materiali che venissero segnalati e/o riscontrati nel prezzario dopo la

- pubblicazione e/o nelle schede di analisi che hanno portato alla formazione dei relativi prezzi o di incoerenza tra le voci del prezzo che non incidano in modo significativo sui contenuti del presente atto;
- di porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari alla promozione e alla diffusione della conoscenza del presente Prontuario - Aggiornamento 2026;

DI PRECISARE:

- che i prezzi per le singole voci, così come ridefiniti per l'anno 2026, trovano applicazione nell'esecuzione delle opere pubbliche sul territorio regionale per le nuove progettazioni da approvare successivamente alla data di pubblicazione della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- che tutti i prezzi del Prontuario sono comprensivi degli importi per ogni riparazione di danni arrecati a terzi ed il ripristino delle linee e condutture pubbliche e private eventualmente interrotte per l'esecuzione dei lavori;

DI SPECIFICARE che il presente atto non comporta impegno di spesa e non prevede oneri a carico del bilancio regionale;

DI PUBBLICARE:

- sul sito Internet della Giunta Regionale d'Abruzzo <https://www.regione.abruzzo.it/> l'elenco delle voci aggiornate in formato non modificabile, per la libera consultazione ed acquisizione, unitamente all'Indice, alle Avvertenze Generali, alla Manodopera, ai Noli ed alle Analisi prezzi delle lavorazioni;
- il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo.

**Il Presidente Della Giunta Regionale****RIEPILOGO FIRME**

ESTENSORE
Fabrizio Righetti
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPE015 SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA
Maria Rita Schirru
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - SEDE PESCARA
Giancarlo Misantoni
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A02 Trasporti pubblici locali; Mobilità; Lavori pubblici; Difesa del suolo; Infrastrutture.
Umberto D'Annunziis
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

Nome allegato:	All. A - PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2026 .pdf
Impronta	DA4DCACC07DB731FCCBEAD3C3DFC85782FEA3312892BD8BCF3E6B1FADF5E7B4A
Nome allegato:	All. A - PREZZARIO REGIONE ABRUZZO IMPIANTI TECNOLOGICI 2026.pdf
Impronta	6F1A38CFB53A8E228241ECB62B06BF3A5B5D039A60B3ECE400E7B20AB29C0BC0
Nome allegato:	All. A - AVVERTENZE GENERALI 2026.pdf
Impronta	B8A463C3655BF7257A9376D5224B811148074A3C7E8CD573A75E591ED7F21D6B
Nome allegato:	All. A - ANALISI PREZZI IMPIANTI TECNOLOGICI 2026.pdf
Impronta	A788C59C1B794502C9293698DD6149D228DCD56057D596DEBB66DA5E9ADC65C8
Nome allegato:	All. A - ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026.pdf
Impronta	A91DDDAF04456954978D93110CAAF28431FD3DCF035DFEFBAD7DC30AD079109F
Nome allegato:	All. A - PREZZARIO IMPIANTI ELETTRICI REGIONE ABRUZZO 2026.pdf
Impronta	5B397BECE339B0593F2C001EAA2B3EFF74FED22FDBC7EC9DD3ED47930A9A2678
Nome allegato:	All. A - PREZZARIO REGIONE ABRUZZO 2026 Manodopera - Noli - Prestazioni.pdf
Impronta	8CF4480ECA7DBC8EE56D9FA068E7602C404B6975AC395FA8BCB9CF26B5DEBCFF
Nome allegato:	All. A - ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2026.pdf
Impronta	6B1B02E64278F0BBEA6D2589EB71754A16C07D69EFAA37B4ABDFB71B7CB76CED

**RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - SEDE PESCARA
DPE015 SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA
DPE015003 UFFICIO ESPROPRI, CE.RE.MO.CO. E C.R.T.A. (SEDE L'AQUILA)

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO

PRESIDENTE

Data: 22/07/2026 15:03:47

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031

(Firmato digitalmente da)

MARCO DE SANTIS

SEGRETARIO

Data: 22/07/2026 15:09:26

Nr. di serie certificato: 34886817878834751223301030909287079135

Allegati per Deliberazione n. 434 del 22.07.2026

all. a - prezzo opere edili regione abruzzo 2026

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-08-03/all-prezzario-opere-edili-regione-abruzzo-2026.pdf>

Hash: 814c53aa36c69e87ad817884ca05dbed

all. a - prezzo regione abruzzo impianti tecnologici 2026

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-08-03/all-prezzario-regione-abruzzo-impianti-tecnologici-2026.pdf>

Hash: b2148e935af76dc58290080031111dcb

all. a - prezzo impianti elettrici regione abruzzo 2026

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-08-03/all-prezzario-impianti-elettrici-regione-abruzzo-2026.pdf>

Hash: daf59d4c224245239ae1daa8694a240c

all. a - prezzo regione abruzzo 2026 manodopera - noli - prestazioni

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-08-03/all-prezzario-regione-abruzzo-2026-manodopera-noli-prestazioni.pdf>

Hash: 24e5c56eef1c2edb690176aa3bfd92ea

all. a - avvertenze generali 2026

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-08-03/all-avvertenze-general-2026.pdf>

Hash: 341c179097e40193d47e959c028075a9

all. a - analisi prezzi opere edili 2026

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-08-03/all-analisi-prezzi-opere-edili-2026.pdf>

Hash: 6bfa9d6da0751e878b5242cafba5aaca

all. a - analisi prezzi impianti tecnologici 2026

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-08-03/all-analisi-prezzi-impianti-tecnologici-2026.pdf>

Hash: ab7910476ffa6d2145ea32f3afd783e9

all. a - analisi prezzi impianti elettrici 2026

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-08-03/all-analisi-prezzi-impianti-elettrici-2026.pdf>

Hash: b27a45aa1db47e8d29634779b1041357

**DIPARTIMENTO PRESIDENZA – PROGRAMMAZIONE - TURISMO***Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale**Ufficio formalizzazione atti. Atti monocratici. Personalità giuridica*

Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila

tel. 0862/363284 – 0862/363609

Spett.le **“Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino”**
Lecce nei Marsi (AQ)

OGGETTO: Art. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii - L.R. 7/2024 – “Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino” – sede in Lecce nei Marsi - Comunicazione di avvio del procedimento di estinzione ex art. 27 del Codice civile.

Premesso che:

- al verbale di deposito di atto costitutivo a rogito del Notaio Dr. Giovanni Stornelli, Rep. n. 41196 Racc. n. 7390 del 02/10/1962 risulta allegato, sotto la lettera “A”, l’atto costitutivo, datato 06/12/1961 dell’**“Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino”**, con sede in Lecce dei Marsi;
- che al medesimo atto notarile risulta allegato, sotto la lettera “B”, lo Statuto dell’Associazione in parola;

Rilevato che l’Associazione è stata iscritta in data 15/12/1962 al n. 14 del Registro delle persone giuridiche di diritto privato detenuto dal Tribunale dell’Aquila;

Preso atto che:

- con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 361/2000 è avvenuto il trasferimento delle competenze a detenere il registro delle persone giuridiche di diritto privato dai Tribunali alle Prefetture/Regioni, con il conseguente trasferimento alla Regione Abruzzo, per quanto di competenza, dei fascicoli degli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali;
- il Tribunale dell’Aquila con nota prot. n. 231/27 del 22.03.2001, in atti al prot. n. 3475 del 23.03.2001, ha trasmesso, ai sensi dell’art. 10 del DPR 361/2000, gli atti relativi alle persone giuridiche già iscritte presso il Tribunale medesimo, la cui competenza è stata attribuita alla Regione con il DPR suindicato;
- tra i fascicoli trasmessi, compare anche quello relativo all’**“Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino”**, con sede nel Comune di Lecce dei Marsi (AQ), risultando la stessa iscritta in data 15/12/1962 al n. 14 del Registro delle persone giuridiche detenuto dal Tribunale dell’Aquila;

Preso atto che con L.R. 13/2005 e ss.mm.ii., all’art. 9, co.2, è stato disposto che la Regione provvedesse ad iscrivere nel registro regionale gli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali nel caso in cui gli stessi formalizzassero istanza di modifiche, ex articoli 6, 7 e 8 della medesima legge regionale, degli statuti e/o degli organi di amministrazione;

Considerato che, nella vigenza della citata L.R. 13/2005, l’**“Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino”**, già iscritta nel registro del



Tribunale dell'Aquila, non ha formalizzato alcuna istanza ai sensi dei cennati articoli 6, 7 e 8 della legge medesima;

Rilevato che con l'entrata in vigore della L.R. 7/2024 (abrogativa della L.R. 13/2005), sono venute meno le disposizioni di cui al su citato art. 9, co. 2, della L.R.13/2005;

Tenuto conto che, dato l'ampio lasso di tempo trascorso dalla data del trasferimento dei fascicoli dai Tribunali, il Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale", prima dell'iscrizione d'ufficio nel Registro regionale delle persone giuridiche degli Enti che non hanno formalizzato istanze ai sensi articoli 6, 7 e 8 della L.R.13/2005, ha ritenuto di dover avviare una propedeutica attività di ricognizione, come risultante in atti del Servizio medesimo;

Rilevato, da detta ricognizione, che dall'art. 3 dello Statuto, si evince che la durata dell'Associazione era prevista fino al 31/12/2000, salvo proroga;

Considerato che a tutt'oggi non è pervenuta alcuna comunicazione di ulteriore proroga circa la durata dell'Associazione;

Dato atto che, nell'ambito della suddetta ricognizione, è stato acquisito il file Excel allegato alla nota dell'Agenzia delle Entrate, agli atti con prot. n. 167779/26 del 22.04.2025, nonché la nota della Prefettura dell'Aquila in atti al prot. N. 272862 del 30.06.2025;

Richiamata la DGR n. 462 del 24/07/2025 con cui la Giunta regionale:

- ha approvato le risultanze dell'attività istruttoria e ricognitiva (sintetizzata negli Allegati "A" e "B" della citata deliberazione), condotta dalla scrivente Struttura organizzativa, competente ex L.R. 14 febbraio 2024, n. 7;
- ha dato disposizione alla medesima Struttura regionale, con limitato riferimento agli Enti elencati nell'Allegato B, per i quali risulta accertata, in esito all'attività istruttoria e ricognitiva esperita, l'assoluta irreperibilità e la persistente inottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, **di procedere alla comunicazione di avvio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8, co. 3, della L. 241/1990, del procedimento di estinzione d'ufficio, ex art. 27 del cod. civ., mediante pubblicazione sull'albo pretorio, per 15 giorni, del Comune nel cui territorio l'Ente ha la sede legale risultante dalla documentazione agli atti del Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale", nonché sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;**

RILEVATO che l'"Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino" di Lecce dei Marsi risulta, per quanto sopra, ricompresa nell'All. "B" della richiamata DGR n. 462 del 24/07/2025;

Evidenziato che decorsi inutilmente i termini di pubblicazione sull'albo pretorio del Comune di Lecce dei Marsi senza che l'"Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino", con sede nel Comune di Lecce dei Marsi (AQ) riscontri la presente comunicazione di avvio del procedimento, fornendo ogni elemento utile a verificare il possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, (quali: dichiarazione di sede legale attiva, proroga della durata, verbale di nomina o rinnovo degli organi, bilanci o rendiconti approvati, dimostrazione che lo scopo non è divenuto impossibile, nonché della sussistenza di un patrimonio idoneo al perseguimento dello scopo statutario attuale e perseguibile, ecc...) si procederà, **all'adozione del relativo decreto di estinzione, da trasmettere al Tribunale territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del cod. civ..**



Precisato che, la presente, ha valore di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

Si comunica, infine, che:

- a) la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Sandrina Masciola– *Ufficio formalizzazione atti. Atti monocratici. Personalità giuridica - Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale – Dipartimento della Presidenza - Programmazione - Turismo Palazzo Silone, via Leonardo Da Vinci, 6- 67100 L'Aquila - tel. 0862/363609; e-mail: sandrina.masciola@regione.abruzzo.it ;*
- b) la predetta Responsabile del Procedimento è a disposizione degli interessati nei giorni dal martedì al giovedì (orario 9.00 – 13.00);
- c) ai sensi dell'art.4, della L.R. 7/2024 il procedimento amministrativo in oggetto **si conclude entro 90 giorni** dalla data di compiuta pubblicazione della presente comunicazione sull'albo pretorio del Comune di Lecce nei Marsi;
- d) L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata di riferimento, è il seguente: dpa016@pec.regione.abruzzo.it

La Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Sandrina Masciola
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dott. Marco De Santis
firmato digitalmente

**DIPARTIMENTO PRESIDENZA – PROGRAMMAZIONE - TURISMO*****Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale****Ufficio formalizzazione atti. Atti monocratici. Personalità giuridica*

Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila

tel. 0862/363284 – 0862/363609

Spett.le **“Associazione Agraria di Mutua
Assicurazione del bestiame fra gli
allevatori del comprensorio di
valorizzazione del Fucino”**
Luco dei Marsi (AQ)

OGGETTO: Art. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii - L.R. 7/2024 - Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino di Luco dei Marsi - Comunicazione di avvio del procedimento di estinzione ex art. 27 del Codice civile.

Premesso che:

- al verbale di deposito di atto costitutivo a rogito del Notaio Dr. Giovanni Stornelli, Rep. n. 41227 Racc. n. 7397 del 03/10/1962 risulta allegato, sotto la lettera “A”, l’atto costitutivo, datato 09/12/1961 dell’**“Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino”**, con sede in Luco dei Marsi (AQ);
- che al medesimo atto notarile risulta allegato, sotto la lettera “B”, lo Statuto dell’Associazione in parola;

Rilevato che l’Associazione è stata iscritta in data 28/11/1962 al n. 12 del Registro delle persone giuridiche di diritto privato detenuto dal Tribunale dell’Aquila;

Preso atto che:

- con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 361/2000 è avvenuto il trasferimento delle competenze a detenere il registro delle persone giuridiche di diritto privato dai Tribunali alle Prefetture/Regioni, con il conseguente trasferimento alla Regione Abruzzo, per quanto di competenza, dei fascicoli degli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali;
- il Tribunale dell’Aquila con nota prot. n. 231/27 del 22.03.2001, in atti al prot. n. 3475 del 23.03.2001, ha trasmesso, ai sensi dell’art. 10 del DPR 361/2000, gli atti relativi alle persone giuridiche già iscritte presso il Tribunale medesimo, la cui competenza è stata attribuita alla Regione con il DPR suindicato;
- tra i fascicoli trasmessi, compare anche quello relativo all’**“Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino”**, con sede nel Comune di Luco dei Marsi (AQ), risultando la stessa iscritta in data 28/11/1962 al n. 12 del Registro delle persone giuridiche detenuto dal Tribunale dell’Aquila;

Preso atto che con L.R. 13/2005 e ss.mm.ii., all’art. 9, co.2, è stato disposto che la Regione provvedesse ad iscrivere nel registro regionale gli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali nel caso in cui gli stessi formalizzassero istanza di modifiche, ex articoli 6, 7 e 8 della medesima legge regionale, degli statuti e/o degli organi di amministrazione;



Considerato che, nella vigenza della citata L.R. 13/2005, l'”**Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino**”, già iscritta nel registro del Tribunale dell'Aquila, non ha formalizzato alcuna istanza ai sensi dei cennati articoli 6, 7 e 8 della legge medesima;

Rilevato che con l'entrata in vigore della L.R. 7/2024 (abrogativa della L.R. 13/2005), sono venute meno le disposizioni di cui al su citato art. 9, co. 2, della L.R.13/2005;

Tenuto conto che, dato l'ampio lasso di tempo trascorso dalla data del trasferimento dei fascicoli dai Tribunali, il Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale”, prima dell'iscrizione d'ufficio nel Registro regionale delle persone giuridiche degli Enti che non hanno formalizzato istanze ai sensi articoli 6, 7 e 8 della L.R.13/2005, ha ritenuto di dover avviare una propedeutica attività di ricognizione, come risultante in atti del Servizio medesimo;

Rilevato, da detta ricognizione, che dall'art. 3 dello Statuto, si evince che la durata dell'Associazione era prevista fino al 31/12/2000, salvo proroga;

Considerato che a tutt'oggi non è pervenuta alcuna comunicazione di ulteriore proroga circa la durata dell'Associazione;

Dato atto che, nell'ambito della suddetta ricognizione, è stato acquisito il file Excel allegato alla nota dell'Agenzia delle Entrate, agli atti con prot. n. 167779/26 del 22.04.2025, nonché la nota della Prefettura dell'Aquila in atti al prot. N. 272862 del 30.06.2025;

Richiamata la DGR n. 462 del 24/07/2025 con cui la Giunta regionale:

- ha approvato le risultanze dell'attività istruttoria e ricognitiva (sintetizzata negli Allegati “A” e “B” della citata deliberazione), condotta dalla scrivente Struttura organizzativa, competente ex L.R. 14 febbraio 2024, n. 7;
- ha dato disposizione alla medesima Struttura regionale, con limitato riferimento agli Enti elencati nell'Allegato B, per i quali risulta accertata, in esito all'attività istruttoria e ricognitiva esperita, l'assoluta irreperibilità e la persistente inottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, **di procedere alla comunicazione di avvio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8, co. 3, della L. 241/1990, del procedimento di estinzione d'ufficio, ex art. 27 del cod. civ., mediante pubblicazione sull'albo pretorio, per 15 giorni, del Comune nel cui territorio l'Ente ha la sede legale risultante dalla documentazione agli atti del Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale”, nonché sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;**

Rilevato che l'”**Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino**” di Luco dei Marsi risulta, per quanto sopra, ricompresa nell'All. “B” della richiamata DGR n. 462 del 24/07/2025;

Evidenziato che decorsi inutilmente i termini di pubblicazione sull'albo pretorio del Comune di Luco dei Marsi senza che l'”**Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino**”, con sede nel Comune di Luco dei Marsi (AQ) riscontri la presente comunicazione di avvio del procedimento, fornendo ogni elemento utile a verificare il possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, (quali: dichiarazione di sede legale attiva, proroga della durata, verbale di nomina o rinnovo degli organi, bilanci o rendiconti approvati, dimostrazione che lo scopo non è divenuto impossibile, nonché della sussistenza di un patrimonio idoneo al perseguimento dello scopo statutario attuale e perseguibile, ecc...) si procederà,



all'adozione del relativo decreto di estinzione, da trasmettere al Tribunale territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del cod. civ..

Precisato che, la presente, ha valore di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

Si comunica, infine, che:

- a) la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Sandrina Masciola– *Ufficio formalizzazione atti. Atti monocratici. Personalità giuridica - Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale – Dipartimento della Presidenza –Programmazione - Turismo Palazzo Silone, via Leonardo Da Vinci, 6- 67100 L'Aquila - tel. 0862/363609; e-mail: sandrina.masciola@regione.abruzzo.it ;*
- b) la predetta Responsabile del Procedimento è a disposizione degli interessati nei giorni dal martedì al giovedì (orario 9.00 – 13.00);
- c) ai sensi dell'art.4, della L.R. 7/2024 il procedimento amministrativo in oggetto **si conclude entro 90 giorni** dalla data di compiuta pubblicazione della presente comunicazione sull'albo pretorio del Comune di Luco dei Marsi;
- d) L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata di riferimento, è il seguente: dpa016@pec.regione.abruzzo.it

La Responsabile dell'Ufficio

*Dott.ssa Sandrina Masciola
firmato elettronicamente*

Il Dirigente del Servizio

*Dott. Marco De Santis
firmato digitalmente*

**DIPARTIMENTO PRESIDENZA - PROGRAMMAZIONE - TURISMO*****Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale****Ufficio formalizzazione atti. Atti monocratici. Personalità giuridica*

Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila

tel. 0862/363284 – 0862/363609

Spett.le **“Associazione Agraria di Mutua
Assicurazione del bestiame fra gli
allevatori del comprensorio di
valorizzazione del Fucino”**
S. Benedetto dei Marsi (AQ)

OGGETTO: Art. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii - L.R. 7/2024 – “Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino” con sede in S. Benedetto dei Marsi (AQ) – Comunicazione di avvio del procedimento di estinzione ex art. 27 del Codice civile.

Premesso che:

- al verbale di deposito di atto costitutivo a rogito del Notaio Dr. Giovanni Stornelli, Rep. n. 41225 Racc. n. 7395 del 03/10/1962 risulta allegato, sotto la lettera “A”, l’atto costitutivo, datato 06/12/1961 dell’**“Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino”**, con sede in S. Benedetto dei Marsi (AQ);
- che al medesimo atto notarile risulta allegato, sotto la lettera “B”, lo Statuto dell’Associazione in parola;

Rilevato che l’Associazione è stata iscritta in data 10/11/1962 al n. 10 del Registro delle persone giuridiche di diritto privato detenuto dal Tribunale dell’Aquila;

Preso atto che:

- con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 361/2000 è avvenuto il trasferimento delle competenze a detenere il registro delle persone giuridiche di diritto privato dai Tribunali alle Prefetture/Regioni, con il conseguente trasferimento alla Regione Abruzzo, per quanto di competenza, dei fascicoli degli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali;
- il Tribunale dell’Aquila con nota prot. n. 231/27 del 22.03.2001, in atti al prot. n. 3475 del 23.03.2001, ha trasmesso, ai sensi dell’art. 10 del DPR 361/2000, gli atti relativi alle persone giuridiche già iscritte presso il Tribunale medesimo, la cui competenza è stata attribuita alla Regione con il DPR suindicato;
- tra i fascicoli trasmessi, compare anche quello relativo all’**“Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino”**, con sede in S. Benedetto dei Marsi (AQ), risultando la stessa iscritta in data 10/11/1962 al n. 10 del Registro delle persone giuridiche detenuto dal Tribunale dell’Aquila;

Preso atto che con L.R. 13/2005 e ss.mm.ii., all’art. 9, co.2, è stato disposto che la Regione provvedesse ad iscrivere nel registro regionale gli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali nel caso in cui gli stessi formalizzassero istanza di modifiche, ex articoli 6, 7 e 8 della medesima legge regionale, degli statuti e/o degli organi di amministrazione;



Considerato che, nella vigenza della citata L.R. 13/2005, l'”**Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino**”, con sede in S. Benedetto dei Marsi, già iscritta nel registro del Tribunale dell'Aquila, non ha formalizzato alcuna istanza ai sensi dei cennati articoli 6, 7 e 8 della legge medesima;

Rilevato che con l'entrata in vigore della L.R. 7/2024 (abrogativa della L.R. 13/2005), sono venute meno le disposizioni di cui al su citato art. 9, co. 2, della L.R.13/2005;

Tenuto conto che, dato l'ampio lasso di tempo trascorso dalla data del trasferimento dei fascicoli dai Tribunali, il Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale”, prima dell'iscrizione d'ufficio nel Registro regionale delle persone giuridiche degli Enti che non hanno formalizzato istanze ai sensi articoli 6, 7 e 8 della L.R.13/2005, ha ritenuto di dover avviare una propedeutica attività di ricognizione, come risultante in atti del Servizio medesimo;

Rilevato, da detta ricognizione, che dall'art. 3 dello Statuto, si evince che la durata dell'Associazione era prevista fino al 31/12/2000, salvo proroga;

Considerato che a tutt'oggi non è pervenuta alcuna comunicazione di ulteriore proroga circa la durata dell'Associazione;

Dato atto che, nell'ambito della suddetta ricognizione, è stato acquisito il file Excel allegato alla nota dell'Agenzia delle Entrate, agli atti con prot. n. 167779/26 del 22.04.2025, nonché la nota della Prefettura dell'Aquila in atti al prot. N. 272862 del 30.06.2025;

Richiamata la DGR n. 462 del 24/07/2025 con cui la Giunta regionale:

- ha approvato le risultanze dell'attività istruttoria e ricognitiva (sintetizzata negli Allegati “A” e “B” della citata deliberazione), condotta dalla scrivente Struttura organizzativa, competente ex L.R. 14 febbraio 2024, n. 7;
- ha dato disposizione alla medesima Struttura regionale, con limitato riferimento agli Enti elencati nell'Allegato B, per i quali risulta accertata, in esito all'attività istruttoria e ricognitiva esperita, l'assoluta irreperibilità e la persistente inottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, **di procedere alla comunicazione di avvio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8, co. 3, della L. 241/1990, del procedimento di estinzione d'ufficio, ex art. 27 del cod. civ., mediante pubblicazione sull'albo pretorio, per 15 giorni, del Comune nel cui territorio l'Ente ha la sede legale risultante dalla documentazione agli atti del Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale”, nonché sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;**

Rilevato che l'”Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino” di S. Benedetto dei Marsi risulta, per quanto sopra, ricompresa nell'All. “B” della richiamata DGR n. 462 del 24/07/2025;

Evidenziato che decorsi inutilmente i termini di pubblicazione sull'albo pretorio del Comune di S. Benedetto dei Marsi senza che l'”**Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino**”, con sede nel Comune di S. Benedetto dei Marsi (AQ) riscontri la presente comunicazione di avvio del procedimento, fornendo ogni elemento utile a verificare il possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, (quali: dichiarazione di sede legale attiva, proroga della durata, verbale di nomina o rinnovo degli organi, bilanci o rendiconti approvati, dimostrazione che lo scopo non è divenuto impossibile, nonché della sussistenza di un patrimonio idoneo al perseguimento dello scopo statutario attuale e perseguibile, ecc...) si procederà,



all'adozione del relativo decreto di estinzione, da trasmettere al Tribunale territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del cod. civ..

Precisato che, la presente, ha valore di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

Si comunica, infine, che:

- a) la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Sandrina Masciola– *Ufficio formalizzazione atti. Atti monocratici. Personalità giuridica - Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale – Dipartimento della Presidenza - Programmazione - Turismo Palazzo Silone, via Leonardo Da Vinci, 6 - 67100 L'Aquila - tel. 0862/363609; e-mail: sandrina.masciola@regione.abruzzo.it ;*
- b) la predetta Responsabile del Procedimento è a disposizione degli interessati nei giorni dal martedì al giovedì (orario 9.00 – 13.00);
- c) ai sensi dell'art.4, della L.R. 7/2024 il procedimento amministrativo in oggetto **si conclude entro 90 giorni** dalla data di compiuta pubblicazione della presente comunicazione sull'albo pretorio del Comune di S. Benedetto dei Marsi;
- d) L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata di riferimento, è il seguente: dpa016@pec.regione.abruzzo.it

La Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Sandrina Masciola
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dott. Marco De Santis
firmato digitalmente

**DIPARTIMENTO PRESIDENZA – PROGRAMMAZIONE - TURISMO*****Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale****Ufficio formalizzazione atti. Atti monocratici. Personalità giuridica*

Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila

tel. 0862/363284 – 0862/363609

Spett.le **“Associazione Agraria di Mutua
Assicurazione del bestiame fra gli
allevatori del comprensorio di
valorizzazione del Fucino”**
TRASACCO (AQ)

OGGETTO: Art. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii - L.R. 7/2024 – “Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino” con sede in Trasacco (AQ) – Comunicazione di avvio del procedimento di estinzione ex art. 27 del Codice civile.

Premesso che:

- al verbale di deposito di atto costitutivo a rogito del Notaio Dr. Giovanni Stornelli, Rep. n. 41197 Racc. n. 7391 del 02/10/1962 risulta allegato, sotto la lettera “A”, l’atto costitutivo, datato 11/12/1961 dell’**“Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino”**, con sede in Trasacco;
- che al medesimo atto notarile risulta allegato, sotto la lettera “B”, lo Statuto dell’Associazione in parola;

Rilevato che l’Associazione è stata iscritta in data 10/11/1962 al n. 8 del Registro delle persone giuridiche di diritto privato detenuto dal Tribunale dell’Aquila;

Preso atto che:

- con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 361/2000 è avvenuto il trasferimento delle competenze a detenere il registro delle persone giuridiche di diritto privato dai Tribunali alle Prefetture/Regioni, con il conseguente trasferimento alla Regione Abruzzo, per quanto di competenza, dei fascicoli degli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali;
- il Tribunale dell’Aquila con nota prot. n. 231/27 del 22.03.2001, in atti al prot. n. 3475 del 23.03.2001, ha trasmesso, ai sensi dell’art. 10 del DPR 361/2000, gli atti relativi alle persone giuridiche già iscritte presso il Tribunale medesimo, la cui competenza è stata attribuita alla Regione con il DPR suindicato;
- tra i fascicoli trasmessi, compare anche quello relativo all’**“Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino”**, con sede nel Comune di Trasacco (AQ), risultando la stessa iscritta in data 10/11/1962 al n. 8 del Registro delle persone giuridiche detenuto dal Tribunale dell’Aquila;

Preso atto che con L.R. 13/2005 e ss.mm.ii., all’art. 9, co.2, è stato disposto che la Regione provvedesse ad iscrivere nel registro regionale gli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali nel caso in cui gli stessi formalizzassero istanza di modifiche, ex articoli 6, 7 e 8 della medesima legge regionale, degli statuti e/o degli organi di amministrazione;



Considerato che, nella vigenza della citata L.R. 13/2005, l'”Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino”, già iscritta nel registro del Tribunale dell'Aquila, non ha formalizzato alcuna istanza ai sensi dei cennati articoli 6, 7 e 8 della legge medesima;

Rilevato che con l'entrata in vigore della L.R. 7/2024 (abrogativa della L.R. 13/2005), sono venute meno le disposizioni di cui al su citato art. 9, co. 2, della L.R.13/2005;

Tenuto conto che, dato l'ampio lasso di tempo trascorso dalla data del trasferimento dei fascicoli dai Tribunali, il Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale”, prima dell'iscrizione d'ufficio nel Registro regionale delle persone giuridiche degli Enti che non hanno formalizzato istanze ai sensi articoli 6, 7 e 8 della L.R.13/2005, ha ritenuto di dover avviare una propedeutica attività di ricognizione, come risultante in atti del Servizio medesimo;

Rilevato, da detta ricognizione, che dall'art. 3 dello Statuto, si evince che la durata dell'Associazione era prevista fino al 31/12/2000, salvo proroga;

Considerato che a tutt'oggi non è pervenuta alcuna comunicazione di ulteriore proroga circa la durata dell'Associazione;

Dato atto che, nell'ambito della suddetta ricognizione, è stato acquisito il file Excel allegato alla nota dell'Agenzia delle Entrate, agli atti con prot. n. 167779/26 del 22.04.2025, nonché la nota della Prefettura dell'Aquila in atti al prot. N. 272862 del 30.06.2025;

Richiamata la DGR n. 462 del 24/07/2025 con cui la Giunta regionale:

- ha approvato le risultanze dell'attività istruttoria e ricognitiva (sintetizzata negli Allegati “A” e “B” della citata deliberazione), condotta dalla scrivente Struttura organizzativa, competente ex L.R. 14 febbraio 2024, n. 7;
- ha dato disposizione alla medesima Struttura regionale, con limitato riferimento agli Enti elencati nell'Allegato B, per i quali risulta accertata, in esito all'attività istruttoria e ricognitiva esperita, l'assoluta irreperibilità e la persistente inottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, **di procedere alla comunicazione di avvio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8, co. 3, della L. 241/1990, del procedimento di estinzione d'ufficio, ex art. 27 del cod. civ., mediante pubblicazione sull'albo pretorio, per 15 giorni, del Comune nel cui territorio l'Ente ha la sede legale risultante dalla documentazione agli atti del Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale”, nonché sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;**

Rilevato che l'”Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino” di Trasacco risulta, per quanto sopra, ricompresa nell'All. “B” della richiamata DGR n. 462 del 24/07/2025;

Evidenziato che decorsi inutilmente i termini di pubblicazione sull'albo pretorio del Comune di Trasacco, senza che l'”Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino di Trasacco”, con sede nel Comune di Trasacco (AQ) riscontri la presente comunicazione di avvio del procedimento, fornendo ogni elemento utile a verificare il possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, (quali: dichiarazione di sede legale attiva, proroga della durata, verbale di nomina o rinnovo degli organi, bilanci o rendiconti approvati, dimostrazione che lo scopo non è divenuto impossibile, nonché della sussistenza di un patrimonio idoneo al perseguimento dello scopo statutario attuale e perseguibile, ecc...) si procederà,



all'adozione del relativo decreto di estinzione, da trasmettere al Tribunale territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del cod. civ..

Precisato che, la presente, ha valore di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

Si comunica, infine, che:

- a) la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Sandrina Masciola– *Ufficio formalizzazione atti. Atti monocratici. Personalità giuridica - Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale – Dipartimento della Presidenza –Programmazione - Turismo Palazzo Silone, via Leonardo Da Vinci, 6 - 67100 L'Aquila - tel. 0862/363609; e-mail: sandrina.masciola@regione.abruzzo.it ;*
- b) la predetta Responsabile del Procedimento è a disposizione degli interessati nei giorni dal martedì al giovedì (orario 9.00 – 13.00);
- c) ai sensi dell'art.4, della L.R. 7/2024 il procedimento amministrativo in oggetto **si conclude entro 90 giorni** dalla data di compiuta pubblicazione della presente comunicazione sull'albo pretorio del Comune di Trasacco;
- d) L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata di riferimento, è il seguente: dpa016@pec.regione.abruzzo.it

La Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Sandrina Masciola
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dott. Marco De Santis
firmato digitalmente

DETERMINA n. DPE017/ 320 DEL 01/12/2025

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI – DPE017
UFFICIO DEMANIO IDRICO INVASI E SBARRAMENTI
OGGETTO: Utenza CH/D/140

Ditta: ALTOBELLI DANILO - CUR: CH/D/140

Domanda di concessione derivazione idrica da 1 pozzo per 1,80 l/s portata max e 0,17 l/s portata media ad uso civile in Località Casone, Frazione Taverna nel Comune di Schiavi d'Abruzzo (CH) al fg. 95 p.lla 4287.

CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA AD USO CIVILE ai sensi dell'art. 22, DPGR n. 2/2023.

IL SERVIZIO PROCEDENTE

[omissis]

DETERMINA

Art 1. Autorizzazione

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A., superate o respinte le richieste di cui non si è fatta ragione nelle premesse della presente determina e nello schema di Disciplinare di concessione e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., si concede alla Ditta Altobelli Danilo P.IVA 02554500690, con sede legale Comune di Schiavi d'Abruzzo (CH) Località Casone, Frazione Taverna snc, la concessione per derivare acqua sotterranea, tramite 1 pozzo, dal corpo idrico Fiume Trigno, Comune di Schiavi d'Abruzzo (CH) Località Casone, Frazione Taverna snc, foglio n. 95 p.lla. n. 4287. Le coordinate sono Lat. 41°46'13" Nord - Long. 14°29'21" Est..

Ad uso civile nella misura di:

- Portata media: 0,17 l/s,
- Portata massima: 1,80 l/s,
- Volume annuo: non superiore a 1500 mc/anno
- Portata concessa in via precaria: 0,034 l/s.

[omissis]

Art 2. Durata

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui, con decorrenza dalla di effettivo inizio del prelievo, come dichiarato in fase istruttoria.

[omissis]

La scadenza della concessione di cui al presente Atto, è subordinata all'osservanza delle condizioni impartite dalle Autorità competenti e di quelle contenute nel Disciplinare, parte integrante del presente dispositivo.

[omissis]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Vittorio Di Biase)
(firmato digitalmente)

COMUNE DI CEPAGATTI

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3° - LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,
AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE**

RENDE NOTO

Che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 69 della L.R. 58/2023 e s.m.i. e dell'art. 19 del DPR 327/2001 e s. m. ed i., a partire dalla data di pubblicazione sul BURAT, è depositata presso la sede del Comune di Cepagatti e della Provincia di Pescara, nonché pubblicata sul sito istituzionale del Comune in "Amministrazione Trasparente", nella sezione "Pianificazione e governo del territorio", a libera visione del pubblico e per quarantacinque giorni consecutivi, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 23.06.2026, comprensiva degli allegati, di variante al PRG relativa ai lavori di "Completamento Via Pagliette incrocio Via Dante Alighieri".

Entro il termine del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni.

Le osservazioni, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili.

Dalla Residenza Municipale, li 28.07.2026

Il Responsabile del Servizio 3°
Arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE

COMUNE DI CEPAGATTI

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3° - LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,
AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE**

RENDE NOTO

Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 23.06.2026 è approvato il PFTE, con contestuale modifica al P.R.G., dei lavori di “Recupero Complesso Ex Case Marramiero mediante demolizione e ricostruzione: Parcheggio, Piazza ed Edificio Polivalente” CUP J35G26000000005, ai sensi dell’art. 77, commi 2 e 3 della L.R. 58/2023.

Ai sensi dell’art. 39, comma 3, del D. lgs 33/2013 la citata deliberazione, unitamente agli elaborati modificati, sono pubblicati integralmente su sito web in “Amministrazione Trasparente”, nella sezione “Pianificazione e governo del territorio”.

Dalla Residenza Municipale, li 28.07.2026

Il Responsabile del Servizio 3°
Arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE
(firmato digitalmente)

SOLIS 4 S.R.L.**AVVISO DI INTERVENUTO PERFEZIONAMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO P.A.S.**

Impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 7,514 MW nei Comuni di Sant'Eusanio del Sangro e Castel Frentano (CH)

SOLIS 4 S.R.L., con sede legale in Strada Statale 16 Bis Mare 96, 65010 Spoltore (PE), C.F./P.IVA 02425110687, iscritta al Registro delle Imprese di Chieti Pescara, REA PE - 433069, PEC solis4@pec.it, email: gfasolislab@gmail.com ; in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Picasso Gionatan,

RENDE NOTO

ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, che:

- in data 05/05/2026 è stata presentata al Comune di Sant'Eusanio del Sangro la Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.), pratica n. 02/2026, acquisita al protocollo comunale n. 00003264, relativa alla realizzazione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico a terra con potenza nominale di 7,514 MW nei Comuni di Sant'Eusanio del Sangro e Castel Frentano, ivi comprese le relative opere connesse;
- il Comune di Sant'Eusanio del Sangro, quale Comune procedente e capofila, con atto prot. n. 4721/2026 del 30/06/2026, ha espresso parere favorevole alla conformazione della P.A.S., facendo salve le determinazioni del Comune di Castel Frentano;
- il titolo abilitativo si è perfezionato in data 07/07/2026, a seguito del parere favorevole alla conformazione della P.A.S. espresso dal Comune di Castel Frentano con prot. n. 7103 del 07/07/2026, ultimo atto comunale del procedimento;
- l'intervento consiste nella installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con potenza nominale di 7,514 mw nei comuni di Sant'Eusanio del Sangro e di Castel Frentano, ivi comprese le relative opere connesse;

I titoli abilitativi inizialmente rilasciati in favore di GFA Solis srl sono stati successivamente volturati in favore di Solis 4 srl allal quale è stato ceduto l'impianto

Esatta localizzazione dell'intervento:

Comune di Sant'Eusanio del Sangro (CH): Via Santa Lucia snc, 66037 Sant'Eusanio del Sangro (CH); Catasto Terreni, foglio 1, particelle 41, 122 e 127.

Comune di Castel Frentano (CH): Contrada Colle Grande, al km 0+170 circa della S.P. n. 215 «ex S.S. 363 di Guardiagrele», 66032 Castel Frentano (CH); Catasto Terreni, foglio 11, particelle 274, 276, 335, 342, 344, 347, 665, 666 e 667.

La documentazione relativa alla P.A.S. e i relativi atti sono consultabili presso il Comune di Sant'Eusanio del Sangro, quale Comune procedente, con riferimento alla pratica n. 02/2026 e al prot. n. 00003264 del 05/05/2026, nonché presso il Comune di Castel Frentano con riferimento al prot. n. 7103 del 07/07/2026.

Dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo decorrono gli effetti previsti dall'art. 8, comma 9, del D.Lgs. n. 190/2024, inclusi l'opponibilità ai terzi e i termini di impugnazione del titolo.

Spoltore, 27/07/2026

SOLIS 4 S.R.L.
L'Amministratore Unico
Picasso Gionatan

Allegati per Procedura Abilitativa Semplificata

PAS

Scarica:

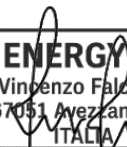
<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-08-03/pas.pdf>

Hash: 7a2caec03f34daa9a8484faf8cc883df

PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DI REGIONE ABRUZZO DEI DATI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE DI PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ALIMENTATI DA FONTE RINNOVABILE, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 7-BIS) DEL D. LGS 28/2011

Il sottoscritto Pierluigi Panunzi, in qualità di legale rappresentante della EUROPROGRAMMI S.A.S. di Panunzi Pierluigi e C., P. IVA 01375500665, soggetto proponente dell'intervento, successivamente volturato alla SB ENERGY S.R.L., della quale sono altresì legale rappresentante, ha inoltrato la documentazione tramite PEC, avviando l'iter autorizzativo mediante Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.), ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i., per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico destinato alla produzione di energia elettrica da fonte solare, comprensivo delle relative opere di connessione alla rete elettrica, avente potenza nominale del gruppo di conversione CC/CA pari a 996 kW, potenza nominale dell'impianto pari a 996 kW, da realizzarsi nel Comune di Scurcola Marsicana (AQ), in Via delle Ginestre n. 4. La documentazione progettuale è stata trasmessa al Comune di Scurcola Marsicana mediante un'unica comunicazione PEC in data 07/05/2024 ed è stata acquisita al protocollo comunale con il n. 3078 in data 08/05/2024. Successivamente, con istanza presentata in data 18/12/2025 (prot. 7980), è stata richiesta la voltura della Procedura Abilitativa Semplificata dalla società EUROPROGRAMMI S.A.S. di Panunzi Pierluigi e C. alla società SB ENERGY S.R.L.; il Comune di Scurcola Marsicana ha disposto la voltura della pratica edilizia, mantenendone invariati tutti gli altri elementi e le relative prescrizioni.. Decorso il termine di 30 giorni della trasmissione dell'ultima integrazione tramite invio PEC al comune di Scurcola, l'iter P.A.S. è da ritenersi assentito; pertanto si procede con la pubblicazione della comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 6 comma 7-bis del decreto-legge del 3 marzo 2011.

Avezzano (AQ), 06/07/2026


SB ENERGY S.R.L.
Via Vincenzo Falcone, 18
- 67051 Avezzano (AQ)
ITALIA
C.F. e P.IVA 0219231068
Dott. Pierluigi Panunzi

Allegati per Procedura abilitativa semplificata

pec presentazione pas

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-08-03/pec-presentazione-pas.pdf>

Hash: dfdda37549fd76433d25c668dd2b0c84

pec protocollo presentazione pas

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-08-03/pec-protocollo-presentazione-pas.pdf>

Hash: 990fa26b3def097944b499a9127eb911

voltura richiedente

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-08-03/voltura-richiedente.pdf>

Hash: dc52b56c2ee27711aee4aac6fd3c5cad

**FRAZIONE LOCALITA' GALLO
61020 PETRIANO (PU)****OGGETTO: Riferimento Pratica Codice di Rintracciabilità: 466571488.**

Realizzazione di una linea elettrica MT 20kV in cavo interrato e potenziamento della linea MT 20kV esistente in cavo aereo, su Strada Comunale Del Molino e terreni privati per la connessione di un impianto di produzione solare della potenza nominale di 900kW, ubicato in Strada Comunale Del Molino nel Comune di Rosciano (PE).

La società **AMS 63.0 Srl** con sede legale in Via Roma 138/1B – Frazione Località Gallo - 61020 Petriano (PU) nella persona del suo legale rappresentante Buttiglione Paolo, in virtù dell'Art. 11 comma 2 del DPR 327/2001, Titolo II – Disposizioni Generali “Avviso di avvio del procedimento” ai proprietari interessati dal progetto,

R E N D E N O T O

La realizzazione di una linea elettrica MT 20kV in cavo interrato ed aereo e potenziamento della linea MT 20kV esistente in cavo aereo, su Strada Comunale Del Molino e terreni privati per la connessione di un impianto di produzione solare della potenza nominale do 900kW, ubicato in Strada Comunale Del Molino nel Comune di Rosciano (PE)

L'elettrodotto interesserà:

- **Strade Comunali:**
Comune di Rosciano: Strada Comunale Del Molino
- **Fondi privati:**
Comune di Rosciano: Foglio 16 p.lla 62
Foglio 23 p.lle 242, 142, 235, 229

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società AMS 63.0 Srl con sede legale in Via Roma 138/1B – frazione Località Gallo – 61020 Petriano (PU) C.F. – P.IVA 02832950410, ams63srl@pec.it

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del sopracitato DPR 327/2001, il progetto potrà essere consultato presso l'Albo Pretorio Comunale, e le osservazioni dovranno essere presentate dai proprietari dei fondi interessati dal progetto, al Comune di Rosciano, Area Tecnica, Settore Lavori Pubblici-Urbanistica, quale comune territorialmente competente, entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

Rosciano, 22/07/2026

Buttiglione Paolo

Il Legale Rappresentante



Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.
B.U.R.A.T

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it